LA NUOVA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE, COL REGOLAMENTO...

Italia

BIBLIOTECA LEGALE
EDIZIONE SONZOGNO

LA NUOVA LEGGE
COMUNALE E PROVINCIALE

COL

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DELLA MEDESIMA APPROVATO COL DECRETO REALE 8 GIUGNO 1865

CON NOTE E SCHIARIMENTI

OPERETTA UTILE AI SINDACI, CONSIGLIERI,
SEGRETARI COMUNALI, ELETTORI ED OGNI PERSONA D'AFFARI

CON INDICE ALFABETICO

MILANO-FIRENZE
EDOARDO SONZOGNO EDITORE
1865.

LA NUOVA LEGGE
COMUNALE E PROVINCIALE

COL

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DELLA MEDESIMA APPROVATO COL DECRETO REALE 8 GIUGNO 1865

CON NOTE E SCHIARIMENTI

OPERETTA UTILE AI SINDACI, CONSIGLIERI,
SEGRETARI COMUNALI, ELETTORI ED OGNI PERSONA D'AFFARI

CON INDICE ALFABETICO.

Prezzo L. 1 50.

MILANO-FIRENZE
EDOARDO SONZOGNO-EDITORE
1865.

INDICE ALFABETICO

INTRODUZIONE

La legge 13 ottobre 1859 sull'ordinamento comunale e provinciale tendeva puramente ad unificare l'amministrazione delle provincie lombarde e piemontesi, e perciò quando fu posta in vigore nelle altre posteriormente annesse, più gravi ne apparvero i difetti, più profonde le lacune.

I principii direttivi di una nuova legge che informavano il progetto della commissione istituita a tal uopo presso il consiglio di Stato nel giugno del 1860 non andarono a sangue alla maggioranza della Camera, che per molteplici circostanze non potè nemmeno approvare i successivi progetti di Ricasoli e di Peruzzi.

Siccome però il trasporto della capitale a Firenze rendeva necessario che una medesima legge governasse le toscane e le altre provincie; siccome al Ministero tardava di addossare alle provincie molte spese sopportate dallo Stato, la Camera approvò il progetto di Peruzzi modificato assai dalla sua commissione e che forma l'allegato A della legge 20 marzo 1865 N. 2228.

Oltre al bisogno della unificazione, la nuova legge dell'ordinamento comunale e provinciale doveva rispondere alle aspirazioni dei cittadini, cioè lasciare maggiore larghezza alla iniziativa dei singoli individui, dei loro eletti e dei magistrati locali.

Per rispondere a tali aspirazioni non bastava però l'accordare maggiori facoltà alle magistrature comunali e provinciali, ma conveniva costituirle nei modi che più giovassero a renderle idonee allo scopo della propria istituzione.

Era ostacolo precipuo per esempio allo sviluppo delle libertà comunali, la deficienza di mezzi pecuniarii e di capacità amministrative di alcuni comuni, che avrebbero assai meglio provveduto ai proprii interessi, se fossero stati uniti a comuni più vasti. Era d'uopo perciò che la legge facilitasse le aggregazioni dei minori comuni e che a facilitarle consentisse l'amministrazione separata dei patrimonii.

Era d'uopo infine che con opportune disposizioni fosse diminuito il numero delle provincie, dei circondarii e dei mandamenti, e che prefiggendo all'amministrazione delle singole circoscrizioni pochi e più capaci amministratori, maggiori potessero essere le facoltà ad essi attribuite e minori le spese.

La nuova legge segna un passo nella via del progresso in confronto dell'antecedente e se è lecito lo sperarne una migliore, non è lecito certamente il rimpiangere l'antica.

La nuova legge nel mentre agevola la fusione spontanea dei comuni, diede e saggiamente al Re per 5 anni la facoltà di riunire col consenso dei competenti consigli provinciali quei comuni che avendo una popolazione inferiore ai 800 abitanti non potessero sopportare le spese ad essi imposte dalle leggi.

Nello stesso spazio di tempo fu data pure la facoltà al Re di consentire la costituzione in comuni separati a quelle frazioni, che contando non meno di 4,000 abitanti potessero meglio amministrarsi indipendenti; e di autorizzare, sentiti gli interessati, le frazioni stesse a distaccarsi da un comune per unirsi ad un altro. Il Parlamento poi concesse al Ministero di innovare le circoscrizioni territoriali diminuendo il numero delle provincie e dei circondarii e dei mandamenti.

Confrontando la nuova coll'antica legge è forza il confessare che nelle materie elettorali non fu dato ad alcuno che non l'avesse a seconda della legge del 1859 il diritto di voto ed anzi che la commissione della Camera, se la Camera stessa non vi si fosse opposta, avrebbe data al Prefetto la facoltà delle deputazioni provinciali di rivedere le liste elettorali dei comuni.

Quanto alla libertà di coscienza la nuova legge progredì alquanto, non essendo nella stessa prescritta alcuna spesa obbligatoria pel servizio del culto dominante, come nell'antica.

Sventuratamente però le spese a servizio del culto non sono vietate nemmeno dalla nuova ed i dissidenti e gli uomini pratici potrebbero essere enormemente tassati per soddisfare alle smanie dei fanatici delle campane, delle messe pontificali e delle processioni. La nuova legge accrebbe le attribuzioni delle amministrazioni

comunali, le cui deliberazioni relative all'accettazione di lasciti e di doni, all'acquisto di stabili, alle delimitazioni dei terreni e beni comunali, agli impieghi di danaro in quanto si volgano alla compera di stabili, a mutui garantiti con ipoteche o alle casse dei depositi e prestiti od all'acquisto di rendita dello Stato o di buoni del tesoro, ai regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni dei comuni e delle istituzioni da essi amministrate, in quanto non vi siano opposizioni da parte dei terzi; non saranno soggette a tutela di sorta. I comuni sono inoltre dalla nuova legge dispensati dall'approvazione delle spese che vincolino i loro bilanci per più di 5 anni, purchè non li vincolino per più di 5 anni e non reclamino i contribuenti paganti complessivamente almeno 1|10 dell'imposta. Alle giunte comunali fu dalla nuova legge data la facoltà di promulgare le tariffe degli omnibus, delle vetture pubbliche e dei facchini

Ai sindaci fu imposto di provvedere alla regolare tenuta del registro dello stato civile e di riferire al ministero sulla condizione dello spirito pubblico dei proprii comuni. Ai sindaci dei comuni, i quali annoverino una popolazione superiore ai 60,000 abitanti fu data facoltà di delegare l'esercizio delle loro attribuzioni nei vari quartieri a persone scelte da essi fra le eleggibili.

Maggiori e più ardite furono le innovazioni della nuova legge riguardo alle attribuzioni delle amministrazioni provinciali, le cui deliberazioni non sono soggette alla approvazione governativa se non in quelle materie ed in quella misura in cui sono soggette quelle delle amministrazioni comunali. Le provincie furono costituite autonome al pari dei comuni, con impiegati e bilanci proprii, con maggiori o meglio con nuove attribuzioni riguardo alle strade, che ad eccezione delle comunali sono quasi ad intero suo carico ed alla pubblica istruzione di cui fu posta a suo carico la secondaria e l'ispezione della primaria in quanto non vi provvedano speciali istituzioni.

Riguardo all'ingerenza governativa nella amministrazione comunale e provinciale fu piuttosto diminuita che accresciuta contrariamente all'avviso della commissione della Camera la quale voleva a cagione d'esempio che il governo esercitasse sui comuni la tutela che desso esercita sulle provincie.

La Camera dopo il convincente discorso del deputato Mellana conservò alle amministrazioni provinciali la tutela delle amministrazioni comunali, che per confessione della stessa commissione della Camera avevano esercitate sempre con ogni elogio e si lasciò indurre invece a concedere ai Prefetti la presidenza delle deputa

zioni provinciali, che la commissione voleva affidata ad un deputato provinciale. L'approvazione delle deliberazioni dei consigli provinciali che dalla cessante legge era riservata al Re od al ministro dell'Interno fu dalla nuova devoluta al Prefetto, salvo ai consigli il diritto di appellarsi al Re; affinchè ogni affare riguardante le provincie, nelle provincie possibilmente avesse fine. Colla pubblicazione delle leggi amministrative riguardanti i lavori pubblici, l'igiene, l'abolizione del contenzioso amministrativo ecc., si compie poi la parziale opera di discentramento tanto richiesta dalla pubblica opinione e dai bisogni del paese.

I contribuenti aggravati dalla nuova legge di imposte più gravi a beneficio delle provincie, non hanno certamente il diritto di farle il viso dell'armi; giacchè tali imposte si sarebbero diversamente esatte a beneficio dello Stato, che avrebbe dovuto provvedere, siccome provvedeva con maggiore spreco alla soddisfazione di quei bisogni di cui furono incaricate le amministrazioni provinciali.

I linguisti hanno invece il diritto di criticare d'assai lo stile della nuova legge, il quale è sempre meno che pedestre e reo talvolta di lesa grammatica.

TITOLO PRIMO.

DIVISIONE DEL TERRITORIO DEL REGNO E AUTORITA' GOVERNATIVE.

Art. 1.

Il regno si divide in provincie, circondarii, mandamenti e comuni.

Art. 2.

In ogni provincia vi è un prefetto ed un consiglio di prefettura.

Art. 3.

Il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia;

Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi, e veglia sul mantenimento dei diritti dell'autorità amministrativa elevando ove occorra i conflitti di giurisdizione secondo la legge 20 novembre 1859 (n.° 3780);

Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi;

Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso d'urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio;

Sopraintende alla pubblica sicurezza, ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata;

Dipende dal ministro dell'interno, e ne eseguisce le istruzioni.

Riguardo ai conflitti di giurisdizione giova osservare oltre la legge 20 novembre 1859 N.° 3780, la legge sul Contenzioso 20 marzo 1865, che riportiamo per intiero

Legge 20 novembre 1859.

Art. 1 Vi è conflitto quando l'Autorità giudiziaria si occupa di questioni riservate alle determinazioni dell'Autorità amministrativa, o quando un Tribunale ordinario si occupa di una questione riservata ai Tribunali del contenzioso amministrativo

DEI CONFLITTI POSITIVI FRA I TRIBUNALI
DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO ED I TRIBUNALI ORDINARI.

2. *Quando verta dinanzi ad un Tribunale ordinario una causa che il Governatore creda di cognizione dei Tribunali del contenzioso amministrativo, egli dovrà richiedere al Tribunale ordinario la remissione della causa al Tribunale competente del contenzioso amministrativo.*

La richiesta sarà fatta mediante memoriale ragionato da dirigersi al pubblico Ministero.

3. *Il pubblico Ministero promuoverà immediatamente le deliberazioni del Tribunale ordinario sulla richiesta del Governatore, unendovi le sue conclusioni.*

4. *Nei cinque giorni successivi alla deliberazione del Tribunale, il pubblico Ministero trasmetterà al Governatore copia della medesima e delle suddette conclusioni.*

5. *Se il Tribunale ordinario non fa luogo all'istanza, il Governatore potrà con suo decreto eccitare il conflitto entro dieci giorni successivi alla trasmissione di cui nell'articolo precedente.*

Qualora la deliberazione sia conforme all'istanza del Governatore, il pubblico Ministero dovrà farla notificare per mezzo della Segreteria del Tribunale ai Procuratori delle parti, le quali potranno appellarne; in questo caso sarà in facoltà del Governatore di eccitare egualmente il conflitto nei dieci giorni successivi all'introduzione dell'appello notificato dalle parti al pubblico Ministero, il quale ne informerà il Governatore.

Il conflitto potrà essere eccitato nello stesso termine, quand'anche prima della scadenza del medesimo il Tribunale avesse pronunciato sul merito.

6. *Eccettuato il caso previsto nell'ultimo alinea dell'articolo precedente non potrà mai eccitarsi il conflitto dopo una sentenza definitiva di merito non soggetta ad appello, o passata in giudicato.*

7. *Il decreto con cui il Governatore ecciterà il conflitto farà menzione della deliberazione del Tribunale, ed, occorrendo, dell'atto di appello, e specificherà i motivi pei quali crederà competente il Tribunale del contenzioso amministrativo.*

8. *Il decreto del Governatore entro i dieci giorni di cui all'art. 5 verrà trasmesso al pubblico Ministero; questi ne rilascierà ricevuta, e lo comunicherà al Tribunale, che dovrà sospendere il giudizio.*

9. *Qualora la questione portata avanti al Tribunale ordinario fosse anche vertente innanzi ad un Tribunale del Contenzioso amministrativo non si potrà neppure da questo procedere ad atti ulteriori, sotto pena di nullità.*

10. *Nei cinque giorni successivi alla pronunciata sospensione, il Ministero pubblico la farà notificare per mezzo della Segreteria del Tribunale ordinario ai Procuratori delle parti, i quali fra il nuovo termine di quindici giorni potranno prendere visione presso la stessa Segreteria del decreto del Governatore, e delle carte relative, e presentare all'Uffizio del Ministero pubblico le loro memorie sul punto di competenza, coi titoli giustificativi.*

11. *Il Ministero pubblico rassegnerà immediatamente la decisione del Tribunale, il decreto del Governatore, e le memorie e produzioni delle parti, colle sue osservazioni, al Ministero dell'Interno, dal quale si provvederà a termini dell'art. 17 della Legge 30 ottobre 1859 (3707).*

12 *Potrà anche eccitarsi il conflitto nei giudizi per contravvenzione, ed in tali casi si osserveranno le forme precedentemente stabilite.*

DEI CONFLITTI NEGATIVI TRA L'AUTORITA' AMMINISTRATIVA E L'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

13. *Quando sorvi una causa vertente innanzi ad un Tribunale ordinario intorno ad oggetto che il Governatore creda di esclusiva competenza dell'autorità amministrativa, richiederà il Tribunale di dichiararsi incompetente, e procederà colle norme stabilite nell'art 3 e seguenti*

14. *Se la lite verte avanti a un Tribunale del Contenzioso amministrativo, il Governatore per mezzo dell'Ufficiale incaricato delle funzioni di pubblico ministero richiederà il Tribunale di pronunciare la sua incompetenza.*

15 *In seguito alla decisione di cui nel precedente articolo, si procederà ulteriormente a norma di quanto è prescritto agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente Legge, o si trasmetterà, ove ne sia il caso, al Ministero dell'Interno la decisione del Tribunale, e le memorie e produzioni delle parti per la risoluzione del conflitto a termini di Legge*

DEI CONFLITTI NEGATIVI.

16. *Quando un Tribunale ordinario ed un Tribunale del contenzioso amministrativo si saranno rispettivamente dichiarati incompetenti a conoscere di una stessa controversia, la parte più diligente ricorrerà al Ministero dell'Interno, e verrà determinata la competenza per Decreto Reale a norma dell'art 17 della Legge 30 ottobre 1859 (N. 3707).*

Lo stesso si osserverà nel caso in cui l'Autorità giudiziaria e l'Autorità amministrativa si dichiarino incompetenti a statuire sopra un ricorso.

Ordiniamo che la presente Legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare

Dato a Torino, addì 20 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE. U. RATTAZZI.

Allegato E della Legge 20 Marzo 1865

Art. 1 I Tribunali speciali attualmente investiti della giurisdizione del contenzioso amministrativo, tanto in materia civile quanto in materia penale, sono aboliti, e le controversie ad essi attribuite dalle diverse leggi in vigore saranno d'ora in poi devolute alla giurisdizione ordinaria, od all'autorità amministrativa, secondo le norme dichiarate dalla presente Legge

2. *Sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorchè siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa.*

3. *Gli affari non compresi nell'articolo precedente saranno attribuiti alle autorità amministrative, le quali, ammesse le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti interessate, provvederanno con decreti motivati, previo parere dei consigli amministrativi che pei diversi casi siano dalla legge stabiliti.*

Contro tali decreti che saranno scritti in calce del parere egualmente

motivato, è ammesso il ricorso in via gerarchica in conformità delle leggi amministrative.

4. Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un'atto dell'autorità amministrativa, i Tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio.

L'atto amministrativo non potrà essere rivocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso.

5. In questo come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi.

6. Sono escluse dalla competenza delle autorità giudiziarie le questioni relative all'estimo catastale ed al riparto di quota e tutte le altre sulle imposte dirette sino a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli.

In ogni controversia d'imposte gli atti di opposizione per essere ammissibili in ogni giudizio dovranno accompagnarsi dal certificato di pagamento dell'imposta, eccetto il caso che si tratti di domanda di supplemento.

Nelle controversie relative alle imposte così dirette come indirette la giurisdizione ordinaria sarà sempre esercitata in prima istanza dai tribunali di circondario, ed in seconda istanza dalle corti d'appello.

7. Allorchè per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà privata, od in pendenza di un giudizio, per la stessa ragione, procedere all'esecuzione dell'atto delle cui conseguenze giuridiche si disputa, essa provvederà con decreto motivato, sempre però senza pregiudizio dei diritti delle parti.

Colla legge 11 maggio 1865, N. 2297 controfirmata Lanza, lo stipendio dei prefetti veniva stabilito per 10 in L. 12,000, per 20 in L. 10,000 per 29 in L. 9,000 ciascuno. Veniva inoltre stanziata nel bilancio del Ministero dell'Interno la somma di L. 300,000 annue per indennità di rappresentanza da ripartirsi per Decreto Reale.

Art. 4.

Se il prefetto è assente od impedito, ne fa le veci il consigliere di prefettura che sarà a ciò espressamente destinato per regio decreto.

Nei casi di prolungato impedimento od assenza, ed in quelli di vacanza potrà essere con reale decreto provveduto per una reggenza temporaria.

Art. 5.

Il consiglio di prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi.

E chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e quando ne sia richiesto dal prefetto.

I membri del consiglio compiono le incombenze amministrative che loro vengono dal prefetto affidate.

I segretarii presso le prefetture potranno essere incaricati per decreto reale delle funzioni di consigliere.

Art. 6.

Il consiglio di prefettura si compone di un numero di consiglieri non maggiore di tre. Vi potranno anche essere due consiglieri aggiunti.

È presieduto dal prefetto o da chi ne fa le veci.

Art. 7.

In ogni circondario vi è un sotto-prefetto che compie sotto la direzione del prefetto le incumbenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del prefetto, e provvede nei casi d'urgenza riferendone immediatamente al medesimo.

Art. 8.

Il prefetto od i sotto-prefetti, e coloro che ne fanno le veci, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del consiglio di Stato.

Art. 9.

Presso ogni prefettura e sotto-prefettura sono stabiliti impiegati di segreteria.

La relativa pianta sarà determinata per decreto reale.

TITOLO SECONDO.

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

Capo I.

Del Comune.

Art. 10.

Ogni comune ha un consiglio comunale ed una giunta municipale.

Deve inoltre avere un segretario ed un ufficio comunale.

Più comuni possono prevalersi dell'opera di uno stesso segretario, ed avere un solo archivio.

Art. 11.

Il consiglio è composto:

Di 80 membri nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti.

Di 60 membri nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

Di 40 membri in quelli in cui la popolazione supera i 30,000 abitanti.

Di 30 membri nei comuni la cui popolazione supera i 10,000 abitanti;

Di 20 membri in quelli che supera i 3,000 abitanti;

Di 15 membri negli altri;

E di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato.

Art. 12.

La giunta municipale si compone, oltre il sindaco, di:

Dieci assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

Di otto assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

Di sei nei comuni che hanno più di 30,000 abitanti;

Di quattro quelli che ne hanno più di 3,000;

Di due negli altri.

In tutti questi casi il numero dei supplenti sarà di due.

Art. 13.

Il governo del Re potrà decretare l'unione di più comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

Le deliberazioni dei consigli saranno pubblicate. Gli elettori ed i proprietarî avranno facoltà di fare le loro opposizioni, che verranno trasmesse al prefetto. Questi trasmetterà al governo del Re la domanda coi relativi documenti, esprimendone il suo parere.

Sarà in facoltà dei comuni che intendono riunirsi tenere separate le loro rendite patrimoniali e le passività che appartengono a ciascuno di essi. Sarà pure in loro facoltà di tenere separate le spese obbligatorie al mantenimento delle vie interne, e delle piazze pubbliche, come le altre indicate nei numeri 11, 12 e 13 dell'articolo 116, e nel primo paragrafo dell'art. 237.

Art. 14.

I comuni contermini che hanno una popolazione inferiore a 1,500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro riunione, potranno per decreto reale essere riuniti, quando il consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condizioni.

In questi casi i consigli comunali dovranno dare le loro deliberazioni, e gl'interessati saranno sentiti nel modo prescritto nel secondo paragrafo dell'articolo precedente, e potrà farsi luogo alle divisioni di patrimonio di sopra indicate nel terzo paragrafo, quando così richiedano le circostanze speciali.

Ai comuni murati potrà essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno col metodo indicato nell'articolo precedente.

Art. 15.

Le borgate o frazioni di comune possono chiedere per mezzo della maggioranza dei loro elettori, ed ottenere in seguito al voto favorevole del consiglio provinciale un decreto reale, che le costituisca in comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di 4,000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e per circostanze locali sieno naturalmente separate dal comune, al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.

Per decreto reale potrà una borgata o frazione essere segregata da un comune, ed aggregata ad altro contermine, quando la domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori della borgata o frazione, e concorra il voto favorevole tanto del comune a cui essa intende aggregarsi, quanto del consiglio provinciale, che sentirà previamente il parere del consiglio del comune, a cui la frazione appartiene.

Art. 16.

Fermo stando l'unità dei comuni, le disposizioni speciali dianzi accennate relativamente alla separazione dei patrimonii e delle spese potranno essere applicate alle frazioni che abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, e le condizioni dei luoghi richiedano questo provvedimento, che

sarà dato per decreto reale in seguito a domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione. Questa domanda sarà notificata al consiglio comunale, che avrà diritto di farvi le sue opposizioni ed osservazioni.

Il prefetto trasmetterà al governo del Re le domande della frazione, unitamente alle opposizioni e osservazioni del consiglio comunale.

Capo II.

Delle elezioni.

Art. 17.

I consiglieri comunali sono eletti dai cittadini che hanno 21 anni compiuti, che godono dei diritti civili, e che pagano annualmente nel comune per contribuzioni dirette di qualsivoglia natura:

Lire 5 nei comuni di 3,000 abitanti o meno;
Lire 10 in quelli di 3,000 a 10,000 abitanti;
Lire 15 in quelli di 10,000 a 20,000 abitanti;
Lire 20 in quelli da 20,000 a 60,000 abitanti;
Lire 25 nei comuni oltre 60,000 abitanti.

Tuttavia nei comuni nei quali il numero degli elettori non è doppio di quello dei consiglieri da eleggersi, saranno ammessi all'elettorato altrettanti fra i maggiori imposti dopo quelli precedentemente contemplati, quanti bastino a compiere il numero suddetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo i cittadini delle altre provincie d'Italia, ancorchè manchino della naturalità.

Art. 18.

Sono altresì elettori:

I membri delle accademie la cui elezione è approvata dal Re, e quelli delle camere di agricoltura e commercio;

Gli impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Re, o addetti agli uffici del parlamento;

I militari decorati per atti di valore.

I decorati per atti di coraggio o di umanità;

I promossi ai gradi accademici;

I professori ed i maestri autorizzati ad insegnare nelle scuole pubbliche;

I procuratori presso i tribunali o le corti d'appello, notai, ragionieri, liquidatori, geometri, farmacisti e veterinarii approvati;

Gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti.

Art. 19.

I contribuenti contemplati nell'art. 17 debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli elettori almeno da sei mesi.

Gli altri elettori compresi nell'articolo precedente voteranno nel comune del loro domicilio d'origine, ed ove lo abbiano abbandonato in quello in cui avranno fissata la residenza o fattane la legale dichiarazione.

Art. 20.

Si ritengono come inscritti da sei mesi sui ruoli delle contribuzioni dirette i possessori a titolo di successione o per anticipazioni di eredità.

Art. 21.

Al padre si tien conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge.

Al marito, della contribuzione che paga la moglie, eccetto il caso di separazione di corpo e di beni.

Art. 22.

La contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo e di beni può valere come censo elettorale a favore di quello dei figli o generi che sarà da lei designato.

Il padre può delegare ad uno dei figli l'esercizio dei suoi diritti elettorali.

Nel delegato debbono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

La delegazione non può farsi che per atto autentico, ed è sempre rivocabile.

Art. 23.

La contribuzione pagata da proprietarii indivisi, o da società commerciali in nome collettivo, sarà, nello stabilire il censo elettorale, ripartita egualmente tra gl'interessati, a meno che alcuno di essi giustifichi di parteciparvi per una quota maggiore.

Art. 24.

Coloro che hanno il dominio diretto, o tengono in af-

fitto od a masserizio beni stabili, potranno imputare nel loro censo il terzo della contribuzione pagata dall'utilista o dal padrone, senza che ne sia diminuito il diritto di questi.

Quando il dominio diretto, l'affittamento od il masserizio spettino per indiviso a più persone, sarà loro applicabile il disposto dell'articolo precedente.

Art. 25.

Sono eleggibili tutti gli elettori inscritti, eccettuati:

Gli ecclesiastici e ministri dei culti che abbiano giurisdizione o cura d'anime; coloro che ne fanno le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate;

I funzionarii del governo che debbono invigilare sull'amministrazione comunale e gl'impiegati dei loro uffici;

Coloro che ricevono uno stipendio o salario del comune o dalle istituzioni che esso amministra; coloro che hanno il maneggio del denaro comunale, o che non ne abbiano reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione, e coloro che abbiano lite vertente col comune.

Art. 26.

Non sono nè elettori, nè eleggibili gli analfabeti, quando resti nel comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri; le donne, gl'interdetti o provvisti di consulente giudiziario; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o che abbiano fatto cessione di beni, finchè non abbiano pagati intieramente i creditori; quelli che furono condannati a pene criminali, se non ottennero la riabilitazione, i condannati a pene correzionali od a particolari interdizioni, mentre le scontano; finalmente i condannati per furto, frode o attentato ai costumi.

Le pene criminali sono la morte, i lavori forzati a vita, i lavori forzati a tempo, la reclusione, la relegazione, l'interdizione dei pubblici uffici. Le pene correzionali sono il carcere, il confino, l'esilio locale, la sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici e la multa. A termini dell'art. 19 del Codice Penale e dell'art. 815 del Codice di Procedura Penale 20 novembre 1859, la riabilitazione ai condannati all'interdizione dei pubblici uffici li esclude in perpetuità dal diritto di elettorato e di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale. I modi e le condizioni per ottenere la riabilitazione sono portati dal Titolo XII del succitato Codice di Procedura Penale.

Art. 27.

Non possono essere contemporaneamente consiglieri nello

stesso comune gli ascendenti, i discendenti, lo suocero ed il genero.

I fratelli possono essere contemporaneamente membri del consiglio, ma non della giunta municipale.

Potrebbe pertanto avvenire che in alcune sedute specialmente di seconda convocazione dei Consigli di piccoli comuni, la maggioranza fosse costituita da una sola famiglia con grave pericolo della pubblica cosa. A tale proposito era assai più prudente ed equa la Legge del 1859 che escludeva da uno stesso Consiglio comunale i fratelli del pari che gli ascendenti, i discendenti, i suoceri ed i generi.

Art. 28.

I nomi degli elettori sono inscritti in una lista compilata dalla giunta municipale, e dalla medesima riveduta ogni anno per le opportune modificazioni almeno quindici giorni prima della convocazione del consiglio comunale per la sessione di primavera.

Art. 29.

La lista devo indicare accanto al nome di ogni inscritto:

1.° Il giorno ed il luogo della sua nascita;

2.° L'atto, ove occorra, che prova il domicilio nel comune;

3.° Il numero d'iscrizione nei ruoli delle contribuzioni dirette, e la quota d'imposta pagata dall'inscritto;

4.° Ogni altro titolo o qualità che gli conferisca il diritto elettorale.

Art. 30.

Nella prima domenica successiva al compimento della lista verrà notificato al pubblico che questa starà depositata in una sala del comune per giorni otto, onde durante questo termine possa chiunque esaminarla e presentare all'amministrazione comunale quei richiami che crederà di suo interesse.

Art. 31.

La lista, previo esame dei richiami presentati, sarà riveduta e deliberata dal consiglio, e quindi nuovamente pubblicata, in conformità dell'articolo precedente, per altri otto giorni.

Alla lista sarà unito l'elenco dei nomi che il consiglio vi avrà aggiunti o cancellati. Sarà dato avviso al pubblico che vi è diritto a riclamo nel termine di giorni dieci dalla scadenza di quello avanti prefisso.

Art. 32.

Entro 48 ore dal primo giorno della nuova pubblicazione saranno avvisati per iscritto con intimazione a domicilio i cittadini stati esclusi dalla lista.

L'intimazione dovrà esprimere i motivi dell'esclusione, ed essere fatta senza spesa per opera degli inservienti del comune.

Art. 33.

Scorso il termine prefisso ai reclami, la lista originale con tutti i documenti e con una copia dei ruoli delle contribuzioni dirette sarà trasmessa al prefetto, che ne farà ricevuta alla giunta municipale.

Un esemplare della lista sarà serbato nella segreteria del comune.

Art. 34.

Ogni cittadino godente del diritto elettorale nel comune potrà reclamare al prefetto l'inscrizione di un cittadino ommesso sulla lista elettorale, o per la cancellazione di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che per la riparazione di qualunque altro errore incorso nella formazione delle liste elettorali.

I richiami potranno essere indirizzati al prefetto anche per mezzo dell'uffizio comunale.

Ai richiami dovrà essere unito un certificato dell'esattore comunale comprovante il deposito della somma di lire 10 fatto dal reclamante.

Questa somma sarà restituita ove sia fatto luogo al richiamo, ed in caso diverso sarà devoluta agl'istituti locali di carità.

Dei richiami sarà sempre rilasciata ricevuta.

Il sotto-prefetto potrà proporre d'ufficio al prefetto quelle rettificazioni che creda necessarie.

Art. 35.

Niuno dei richiami accennati nell'antecedente articolo sarà ammesso, se proposto da un terzo o d'ufficio, salvo consti della notificazione giudiziaria alla parte che vi ha interesse la quale avrà dieci giorni per rispondervi, a contare da quello della notificazione.

Art. 36.

La deputazione provinciale pronunzierà sui richiami men-

zionati nell'articolo 34, nei cinque giorni da quello del loro ricevimento, qualora essi siano proposti dall'individuo stesso che v'ha interesse, o dal suo mandatario, e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dall'articolo precedente, dove siano fatti dai terzi o d'ufficio; la decisioni saranno motivate e notificate agli interessati.

Art. 37.

Colle stesse norme di cui nell'articolo precedente, la deputazione provinciale aggiungerà alle liste quei cittadini che riconoscerà avere le qualità dalla legge richieste, e quelli che fossero stati antecedentemente omessi od indebitamente cancellati.

Ne cancellerà nello stesso modo, se ancora non lo furono dal consiglio comunale:

1.° Gli individui che si resero defunti;

2.° Quelli la cui iscrizione sulla lista sia stata annullata dalle autorità competenti;

3.° Coloro che avranno incorso la perdita delle qualità richieste;

4.° Quelli che fossero stati inscritti indebitamente, non ostante che la loro iscrizione non sia stata impugnata.

Art. 38.

Alle liste deliberate dai consigli comunali, e riformate dalla deputazione provinciale, non si faranno, sino alla revisione dell'anno successivo, altre correzioni, fuori quelle che fossero ordinate giudiziariamente, o che sieno l'effetto di morte degli elettori, o di perdita dei diritti civili da essi incorsa in virtù di una sentenza passata in giudicato.

Art. 39.

I comuni ed i privati che volessero contraddire ad una decisione pronunziata dalla deputazione provinciale, o lagnarsi di denegata giustizia, potranno promuovere la loro azione presso la Corte d'appello, presentando i titoli che danno appoggio alla loro domanda entro il termine di giorni dieci dall'intimazione del provvedimento, contro il quale reclameranno.

Dove la decisione della deputazione provinciale avesse rigettata una domanda d'inscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo del quale si sarà chiesta l'inscrizione.

Art. 40.

La causa sarà decisa sommariamente ed in via d'urgenza, senzachè sia d'uopo del ministerio di causidico o d'avvocato, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica dall'uno dei consiglieri della corte, sentita la parte od il suo difensore, e sentito pure il pubblico ministero nelle sue conclusioni orali.

Art. 41.

Una copia del ricorso d'appello, nel termine di tre giorni dalla presentazione del medesimo, verrà depositata nell'ufficio del ministero pubblico presso la corte, dal quale sarà trasmessa alla deputazione provinciale.

Questa potrà inviare al ministero pubblico i titoli e i documenti che crederà opportuni allo schiarimento dei fatti. I titoli e documenti medesimi saranno depositati nella segreteria della corte, onde gl'interessati ne prendano visione e saranno poi uniti negli atti.

Art. 42.

Se vi è ricorso in cassazione, la corte provvederà a termini dell'art. 40.

Art. 43.

L'appello introdotto nel termine indicato all'articolo 39 contro una decisione, per cui un elettore sia stato cancellato dalla lista, ha un effetto sospensivo.

Art. 44.

I ricevitori delle contribuzioni dirette, ed i tesorieri comunali dove esistono saranno tenuti di spedire su carta libera, ad ogni persona portata sul ruolo, l'estratto relativo alle sue imposte, ed a chiunque creda di contraddire ad un'iscrizione fatta sulla lista, i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti.

Non potranno a tal titolo riscuotersi dai ricevitori e dai tesorieri comunali che cinque centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

Art. 45.

La giunta municipale farà eseguire sulla lista le rettificazioni decretate dalla deputazione provinciale ed ordinate in virtù di sentenze profferite nelle forme prescritte negli articoli che precedono, sulla notificazione che ad essa ne verrà fatta.

Art. 46.

Le elezioni si faranno dopo la tornata di primavera, ma non più tardi del mese di luglio.

Un manifesto della giunta pubblicato quindici giorni prima indica il giorno, l'ora ed i luoghi della riunione.

Art. 47.

Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la deputazione provinciale, per i comuni divisi in frazioni, sulla domanda del consiglio comunale, o della maggioranza degli abitanti di una frazione, sentito il consiglio stesso, potrà ripartire il numero dei consiglieri fra le diverse frazioni in proporzione della popolazione, e determinare la circoscrizione di esse.

La determinazione della deputazione sarà pubblicata.

In questo caso si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

Art. 48.

Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare il suo voto per iscritto.

Il disposto di questo articolo è di molta importanza, giacchè toglie la facoltà agli elettori di farsi rappresentare o mandare il loro voto per iscritto, per essersi in pratica osservato che queste facoltà degeneravano talora in abusi per opera dei brigatori di voti.

Art. 49.

Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea. Eccedendo gli elettori il numero di 400, il comune si divide in sezioni. Ogni sezione comprende 200 elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri, salvo il caso previsto nell'ultimo paragrafo dell'art. 47.

Art. 50.

Avranno la presidenza degli uffizi provvisorii delle adunanze elettorali il sindaco, gli assessori, ed in caso d'impedimento i consiglieri più anziani.

I due elettori più anziani d'età ed i due più giovani faranno le parti di scrutatori.

L'ufficio nominerà il segretario, che avrà voce consultiva.

Art. 51.

La lista degli elettori, quella dei consiglieri da surrogarsi e la lista dei consiglieri che rimangono in uffizio, dovranno restare affisse nella sala delle adunanze durante il corso delle operazioni.

Art. 52.

L'adunanza elegge a maggioranza relativa di voti il presidente e quattro scrutatori definitivi, tenendo nota degli eletti che dopo questi ebbero maggior numero di voti.

L'Ufficio così definitivamente composto nomina il segretario definitivo avente voce consultiva.

Art. 53.

Se il presidente di un collegio ricusa od è assente, resta di pien diritto presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti; il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente; e l'ultimo scrutatore sarà colui che dopo gli eletti ebbe maggiori suffragi.

La stessa regola si osserverà in caso di rinunzia o di assenza di alcuno fra gli scrutatori.

Art. 54.

Il presidente è incaricato della polizia delle adunanze e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurarne l'ordine e la tranquillità.

Nessuna forza armata può essere collocata senza la richiesta del presidente nella sala delle elezioni o nelle sue adiacenze.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta.

Art. 55.

Le adunanze elettorali non possono occuparsi di altro oggetto che dell'elezione dei consiglieri; è loro interdetta ogni discussione o deliberazione.

Art. 56.

Tre membri almeno dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.

Art. 57.

Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un'adunanza elettorale in cui non dovesse intervenire, o che si fosse giovato di falsi titoli o documenti per essere inscritto sulle liste elettorali, perderà per dieci anni l'esercizio d'ogni

diritto politico, senza pregiudizio delle pone che potessero per lo stesso fatto essergli inflitte a termine del codice penale.

La perdita dei diritti politici consiste nella esclusione perpetua dal diritto di elettorato e da quella di eleggibilità in qualsiasi Comizio elettorale, nella esclusione perpetua da ogni funzione, impiego od ufficio pubblico, nella perdita di tutte le decorazioni nazionali od estere, di tutti i distintivi d'onore civili e militari, di tutti i titoli pubblici, di tutti i gradi e di tutte le dignità accademiche.

Art. 58.

Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini o provocato assembramenti tumultuosi, accettando, portando, inalberando o affiggendo segni di riunione od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con un'ammenda di lire 10 a 50, e sussidiariamente coll'arresto od anche col carcere da sei a trenta giorni.

Saranno puniti colla stessa pena coloro che non essendo nè elettori, nè membri dell'ufficio s'introduranno durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, e coloro, che, non curando gli ordini del presidente, volessero far discussioni, dar prove di approvazione o di disapprovazione, od eccitassero altrimenti tumulto.

Il presidente ordinerà che sia fatta menzione della cosa nel verbale dell'adunanza, che verrà trasmesso all'autorità giudiziaria per il relativo procedimento.

A maggiore schiarimento di questo articolo troviamo necessario di riprodurre per intero le disposizioni contenute nel Codice Penale vigente e precisamente nella sezione

Dell'attentato all'esercizio dei diritti politici.

Art. 190. *Allorchè con violenze, o vie di fatto, o minaccie, o tumulti, sarà stato impedito ad uno o più cittadini l'esercizio dei proprii diritti politici, i colpevoli saranno puniti col carcere estensibile a due anni, e con multa maggiore o minore secondo la gravità e conseguenze del reato.*

Qualora i diritti, di cui siasi come sopra impedito l'esercizio, fossero diritti elettorali, alle dette pene verrà sempre aggiunta la sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizii.

Le disposizioni del presente articolo hanno luogo, salve sempre le pene maggiori in caso di reato più grave; e salve eziandio le speciali disposizioni delle leggi per le elezioni.

191. Chiunque nel corso delle operazioni elettorali sarà sorpreso in atto o di sottrarre, o di aggiungere schede, o di falsarne il contenuto, sarà punito colla pena della reclusione, e coll' interdizione dai pubblici uffizii.

Se il reato sarà stato commesso da un membro dell' ufficio elettorale, la pena della reclusione non sarà minore di anni cinque.

192. Chiunque abbia al tempo delle elezioni comprato, o venduto un voto, a qualsiasi prezzo, incorrerà nella pena dell' interdizione dai pubblici uffizii, ed in una multa maggiore o minore secondo la gravità e conseguenze del reato.

193. Fuori dei casi preveduti nei tre precedenti articoli, i pubblici uffiziali od impiegati che con abuso delle rispettive funzioni avranno cercato di vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, saranno puniti colla esclusione dall' esercizio dei diritti elettorali per tempo non minore di cinque anni, nè maggiore di dieci, se il reato è stato commesso nelle elezioni dei Deputati al Parlamento Nazionale, non minore di tre, nè maggiore di sei, se è stato commesso nelle altre elezioni, e con una multa di lire duecentocinquanta a duemila nel primo caso, e di cento a mille nel secondo.

La stessa pena è applicabile ai ministri della religione dello Stato o dei culti tollerati, i quali avranno cercato di vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, sia con istruzioni dirette alle persone da essi in via gerarchica dipendenti, sia con discorsi tenuti nei luoghi consacrati al culto, od in riunioni aventi carattere religioso, sia con promesse o minacce spirituali.

Pei fatti in questo articolo preveduti, semprechè non siano connessi con reati comuni, non si potrà procedere ad istruzione giudiziaria se non dopo che le operazioni elettorali saranno compiute colla chiusura del relativo processo verbale.

Art. 59.

Niun elettore può presentarsi armato nell'adunanza elettorale.

Art. 60.

Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'ufficio definitivo, sia per l'elezione dei consiglieri, se non trovasi inscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al presidente.

Il presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti d'una sentenza della Corte d'appello, con cui si dichiari che essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'art. 13.

Art. 61.

Aperta la votazione per l'elezione dei consiglieri, il pre-

sidente chiama ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste.

L'elettore rimette la sua scheda manoscritta e piegata al presidente che la depone nell'urna.

Art. 62.

A misura che le schede si vanno riponendo nell'urna, uno degli scrutatori od il segretario ne farà constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinato, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri dell'adunanza.

Art. 63.

Ad un'ora dopo mezzodì, semprechè sia già trascorsa un'ora dal termine del primo appello, si procede ad una seconda chiamata degli elettori che non hanno ancora votato.

Eseguita quest'operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione.

Art. 64.

La tavola a cui siedono il presidente, gli scrutatori ed il segretario deve essere disposta in modo che gli elettori possano girarvi intorno durante lo scrutinio dei suffragi.

Art. 65.

Aperta l'urna e riconosciuto il numero delle schede, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente che ne dà lettura ad alta voce, e la fa passare ad un altro scrutatore.

Il risultato dello scrutinio è immediatamente reso pubblico.

Art. 66.

Compiuto lo scrutinio, le schede sono arse in presenza degli elettori, salvo quelle su cui nascesse contestazione, le quali saranno unite al verbale e vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio.

Art. 67.

Delle operazioni elettorali si farà constare per mezzo di processo verbale sottoscritto dai membri dell'ufficio.

Art. 68.

Ove il numero degli elettori esiga la divisione in più sezioni, lo scrutinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione in conformità degli articoli precedenti.

Il presidente di ciascuna sezione reca immediatamente il

processo verbale all'nfficio della prima sezione, il quale in presenza di tutti i presidenti delle sezioni procede al computo generale dei voti.

Il presidente della sezione principala proclama il risultato dell'elezione.

I membri dell'nfficio principale in concorso dei presidenti delle sezioni redigono processo verbale prima di sciogliere l'adunanza.

Art. 69.

Si avranno per non iscritti i nomi che non portino sufficiente indicazione delle persone elette ed i nomi di persone non eleggibili, come pure gli ultimi nomi eccedenti il nnmero dei consiglieri a nominarsi; la scheda resterà valida nelle altre parti.

Art. 70.

Saranno nulle le schede nelle quali l'elettore si sarà fatto conoscere.

Art. 71.

S'intenderanno eletti quelli che avranno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore d'età fra gli eletti otterrà la preferenza.

Art. 72.

Se l'elezione porta nel consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 27, il consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero; il giovane del provetto.

In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi, sostituendovi quelli che ebbero maggiori voti.

Chi fosse eletto in più frazioni può optare per una di esse nel termine di otto giorni.

In difetto la giunta municipale estrae a sorte la frazione che l'eletto ha da rappresentare.

Nelle altre frazioni s'intendono eletti quelli che successivamente ottennero più voti.

Art. 73.

L'ufficio pronnncia in via provvisoria su tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni dell'adnnanza, snlla validità dei titoli prodotti e sovra ogni altro incidente, come anche sui reclami intorno allo scrutinio.

Si farà menzione nel verbale di tutti i richiami insorti e delle decisioni profferite dall'ufficio.

Le note o carte relative a tali richiami saranno munite del *visto* dai membri dell'ufficio ed annesse al verbale.

Art. 74.

Il processo verbale dell'elezione è indirizzato al prefetto o sotto-prefetto rispettivamente fra giorni tre dalla sua data.

Se ne conserverà un esemplare nella segreteria del comune, il quale sarà certificato conforme all'originale dai membri dell'ufficio.

La giunta, nello stesso termine di giorni tre, pubblica il risultato della votazione e lo notifica alle persone elette.

Art. 75.

Contro alle operazioni elettorali è ammesso il ricorso al consiglio comunale, e da questo alla deputazione provinciale, la quale pronuncerà a termini dell'art. 36. Quando la decisione del consiglio comunale versi sulla capacità legale di un cittadino ad essere elettore od eleggibile è aperta la via all'azione giuridica a senso dell'art. 39.

Art. 76.

L'art. 54 ed i susseguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

Capo III.

Dei consigli comunali.

Art. 77.

I consigli comunali si adunano in sessione ordinaria due volte all'anno.

La 1.ª in marzo, aprile o maggio;

La 2.ª in ottobre o novembre.

Queste sessioni verranno chiuse entro il mese di maggio e novembre.

La sessione non può durare più di 30 giorni, a meno che lo permetta la deputazione provinciale.

Art. 78.

Il prefetto, sull'istanza della giunta municipale, o di quella di una terza parte dei consiglieri, ed anche d'ufficio, può ordinare la riunione straordinaria del consiglio comunale per deliberare sovra oggetti particolari che dovranno essere indicati.

Ogni altra adunanza del consiglio è illegale.

Art. 79.

La convocazione dei consiglieri deve essere fatta a domicilio, per avviso scritto.

Art. 80.

L'avviso per le sessioni ordinarie debbe farsi quindici giorni innanzi a quello indetto per esse.

Per le altre debbe farsi in modo che i consiglieri dimoranti nel territorio comunale lo possano ricevere in tempo utile. In questo caso debbe specificare gli oggetti dell'adunanza.

Art. 81.

Il prefetto ed il sotto-prefetto possono intervenire ai consigli anche per mezzo di altri ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non vi hanno voce deliberativa.

Art. 82.

Sono sottoposte al consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.

Gli stessi stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del consiglio comunale, il quale può sempre esaminarne l'andamento, e vederne i conti.

Quando gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni, o gli interessi dei parrocchiani sono in opposizione a quelli del comune o di altre frazioni del medesimo, il prefetto convoca gli elettori delle frazioni alle quali spettino le dette proprietà od attività, od i parrocchiani, per la nomina di tre commissarii, i quali provvedono all'amministrazione dell'oggetto in controversia colle facoltà spettanti al consiglio comunale.

Dalle decisioni del prefetto è aperto il ricorso in via gerarchica.

Sarà inteso il voto del consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del comune, in quanto sostenga qualche spesa per le medesime.

Art. 83.

Sono soggetti all'esame del consiglio i bilanci ed i conti

delle amministrazioni delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni, quando esse ricevono sussidii dal comune.

Il prefetto, udito il consiglio di prefettura, pronuncia sulle questioni che sorgessero in conseguenza di questo esame.

Art. 84.

Il consiglio comunale nella sessione d'autunno:

Elegge i membri della giunta municipale;

Delibera il bilancio attivo e passivo del comune, e quello delle istituzioni che gli appartengono per l'anno seguente;

Nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, sceglendoli tra i consiglieri estranei alla giunta municipale.

Art. 85.

Nella sessione di primavera:

Rivede e stabilisce le liste elettorali;

Esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori, e delibera sulla sua approvazione:

Art. 86.

Tanto il sindaco quanto gli altri membri della giunta di cui si discute il conto hanno diritto di assistere alla discussione, ancorchè scaduti dall'ufficio, ma dovranno ritirarsi al tempo della votazione.

Niuno di essi, trovandosi in ufficio, potrà presiedere al consiglio durante questa discussione. Il consiglio eleggerà un presidente temporaneo.

Art. 87.

Nell'una e nell'altra sessione, il consiglio comunale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno:

1.° Agli uffici, agli stipendi, alle indennità ed ai salari;

2.° Alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati, dei maestri o delle maestre, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesorieri dove sono istituiti, salve le disposizioni delle leggi speciali in vigore;

La nomina del segretario non può aver luogo fuorchè colle condizioni da stabilirsi con regolamento approvato con decreto reale.

3.° Agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto dei lasciti e doni;

4.° Alle alienazioni, alle cessioni di crediti, ai contratti portanti ipoteca, servitù o costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra diritti di proprietà e di servitù;

5.° Alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, alla creazione di prestiti, alla natura degl'investimenti fruttiferi, alle affrancazioni di rendita e di censi passivi;

6.° Ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali e sulle istituzioni che appartengono al comune, come pure ai regolamenti d'igiene, edilità e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni;

7.° Alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali;

8.° Alle costruzioni ed al traslocamento dei cimiteri;

9.° Al concorso del comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termini di legge;

10.° Alle nuove e maggiori spese ed allo storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio;

11.° Ai dazii ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nell'interesse del comune ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione.

E in generale delibera sopra tutti gli oggetti che sono propri dell'amministrazione municipale e che non sono attribuiti alla giunta od al sindaco.

Art. 88.

Le sedute del consiglio comunale saranno pubbliche quando la maggioranza del consiglio lo decida.

La pubblicità non potrà mai aver luogo quando si tratti di questioni di persone.

Art. 89.

I consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo si tratti della decisione di cui all'articolo precedente. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non potranno essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Art. 90.

Tutte le deliberazioni saranno sempre pubblicate per copia all'albo pretorio nel primo giorno festivo, o di mercato successivo alla loro data.

Ciascun contribuente nel comune potrà aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti fissati con decreto reale.

Capo IV.

Della giunta municipale.

Art. 91.

Il consiglio comunale elegge nel suo seno i membri della giunta a maggioranza assoluta di voti.

La giunta si rinnova ogni anno per metà; i membri che escono d'ufficio al termine dell'anno sono sempre rieleggibili.

Art. 92.

La giunta municipale rappresenta il consiglio comunale nell'intervallo delle sue riunioni, ed interviene nelle funzioni solenni. Essa veglia al regolare andamento dei servizi municipali, mantenendo ferme le deliberazioni del consiglio.

Art. 93.

Appartiene alla giunta:

1.° Di fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del consiglio;

2.° Di nominare e licenziare, sulla proposta del sindaco, i servienti del comune;

3.° Di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste ed allo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria;

4.° Di conchiudere le locazioni e conduzioni, i contratti resi obbligatorî per legge, o deliberati in massima dal consiglio;

5.° Di preparare i ruoli delle tasse e degli oneri comunali, sì generali che speciali;

6.° Di formare il progetto dei bilanci;

7.° Di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del consiglio;

8.° Di provvedere alla regolare formazione delle liste elettorali;

9.° Di partecipare alle operazioni della leva determinate dalle leggi;

10.° Di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

11.° Di dichiarare i prezzi delle prestazioni di opera dei servitori di piazza, facchini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;

12.° Di promuovere le azioni possessorie.

Azioni possessorie sono quelli derivanti da mero diritto di possesso e che generalmente si asseriscono nei soli casi di turbamento del medesimo.

La celerità della procedura relativa consigliò di esonerare la Giunta non solo dall' approvazione del Consiglio Comunale, ma ben' anco da quello della competente Deputazione Provinciale per stare in giudizio e non senza ragione.

Art. 94.

In caso d'urgenza la giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al consiglio, dandone immediata comunicazione al prefetto, e riferendone al consiglio medesimo nella prima adunanza. A queste deliberazioni d'urgenza è applicabile il disposto dall'art. 90.

Art. 95.

La giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti.

Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.

Art. 96.

La giunta rende conto annualmente al consiglio comunale della sua gestione, e del modo con cui fece eseguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilità.

Capo V.

Del sindaco.

Art. 97

Il sindaco è capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale del governo.

Art. 98.

La nomina del sindaco è fatta dal re. È scelto fra i consiglieri comunali; dura in ufficio tre anni, e può essere confermato se conserva la qualità di consigliere.

Art. 99.

Nessuno può essere contemporaneamente sindaco di più comuni.

Nessuno potendo esser sindaco di più comuni, ne avviene che sembra radicato l'obbligo che il sindaco risieda nel comune, e infatti la legge dichiara che solo in caso d'assenza o d'impedimento ne faccia le veci un assessore, ecc.

Art. 100.

Il sindaco prima di entrare in funzione presta giuramento avanti il prefetto od un suo delegato.

Art. 101.

I distintivi dei sindaci sono determinati da un regolamento approvato dal Re.

Art. 102.

Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale:

1.° Spedisce gli avvisi per la convocazione del consiglio e lo presiede;

2.° Convoca e presiede la giunta municipale; distribuisce gli affari su cui la giunta deve deliberare tra i membri della medesima; veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegato;

3.° Propone le materie da trattarsi nelle adunanze del consiglio e della giunta;

4.° Eseguisce tutte le deliberazioni del consiglio, tanto rispetto al bilancio, quanto rispetto ad altri oggetti, e quelle della giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del comune;

5.° Stipula i contratti deliberati dal consiglio comunale e dalla giunta;

6.° Provvede alla osservanza dei regolamenti;

7.° Attende alle operazioni censuarie secondo il disposto dalle leggi;

8.° Rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà; compie gli altri atti consimili attribuiti all'amministrazione comunale, e non riservati esclusivamente alla giunta;

9.° Rappresenta il comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservatorii dei diritti del comune;

10.° Sovrintende a tutti gli uffizii e istituti comunali;

11.° Può sospendere tutti gli impiegati e salariati del comune, riferendone alla giunta ed al consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina;

12.° Assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del comune.

Art. 103.

Quale ufficiale del governo è incaricato sotto la direzione delle autorità superiori;

1.° Della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti governativi;

2.° Di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi;

3.° Di provvedere agli atti che nello interesse della pubblica sicurezza e della igiene gli sono attribuiti o commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti;

4.° D'invigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico;

5.° Di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;

6.° D'informare le autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico;

7.° Ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.

I consiglieri comunali che surrogano il sindaco saranno essi pure riguardati quali ufficiali del governo.

La legge 20 marzo 1865 relativamente alla sanità pubblica dispone che i Sindaci veglino nel proprio comune alla osservanza delle leggi e del regolamenti di polizia sanitaria e che la loro vigilanza in materia igienica si estenda agli alimenti ed alle bevande poste in commercio corrotti od alterati od in condizioni tali da renderli nocivi, non che alla rimozione degli oggetti, che siano cagione d'insalubrità. Quanto alle abitazioni ed ai siti destinati soltanto ad uso di privati, i Sindaci potranno dare gli ordini opportuni ed all'uopo farli eseguire d'ufficio al fine di rimuovere le cause di insalubrità al vicinato.

I Sindaci devono inoltre adempiere specialmente alle funzioni loro affidate dalle Leggi sul Reclutamento Militare e sulla Guardia Nazionale non che dal Regolamento sulla formazione e tenuta del registro di popolazione approvato col R. Decreto 31 dicembre 1864, N. 2105.

Art. 104.

Appartiene pure al sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza ed igiene pubblica sulle materie di cui al numero 6 dell'articolo 138, e di far eseguire gli ordini relativi a spese degl'interessati senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dal prefetto, sentito l'interessato, ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Art. 105.

Nei comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco potrà delegare le sue funzioni di ufficiale del governo nelle borgate o frazioni dove per la lontananza del capoluogo o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti.

Art. 106.

I comuni superiori a 60,000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, potranno deliberare di essere ripartiti in quartieri, nel qual caso competerà al sindaco la facoltà di delegare le sue funzioni di ufficiale del governo a senso degli articoli 103, 104 e 105 della presente legge e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili, sempre coll'approvazione del prefetto.

Sarebbe stato assai più opportuno e ragionale che il sindaco avesse avuto la facoltà di delegare le sue funzioni di ufficiale del governo e di associarsi aggiunti presi non già fra gli eleggibili a consiglieri comunali, ma fra i consiglieri comunali stessi, cioè fra coloro i quali godono indubbiamente della pubblica fiducia.

Art. 107.

Nelle borgate o frazioni che avranno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 13 e 16, risiederà un delegato del sindaco da lui nominato ed approvato dal prefetto. Esso verrà scelto tra i consiglieri o in difetto tra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Eserciterà le funzioni di ufficiale del governo a termine degli articoli 103, 104 e 105. Farà osservare le deliberazioni del consiglio e della giunta. Nella sessione di primavera farà relazione sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Questo

rapporto verrà trasmesso al prefetto per l'effetto degli articoli 130 sino al 136.

Art. 108.

In caso di assenza od impedimento del sindaco, o dell'assessore delegato, ne fa le veci l'assessore anziano, ed in mancanza degli assessori il consigliere anziano.

Art. 109.

La rimozione dei sindaci è riservata al Re. Potranno essere sospesi dal prefetto, che dovrà immediatamente riferire al ministro dell'interno per gli ordini del Re.

Art. 110.

Le disposizioni di cui all'articolo 8 sono applicabili ai sindaci.

Capo VI.

Dell'amministrazione e contabilità comunale.

Art. 111.

In ogni comune si debbe formare un esatto inventario di tutti i beni comunali mobili ed immobili.

Debbesi pur fare in ogni comune un inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione.

Tali inventarii saranno riveduti in ogni cambiamento di sindaco, e quando succeda qualche variazione nel patrimonio comunale vi saranno fatte le occorrenti modificazioni.

Gl'inventarii e le successive aggiunte e modificazioni saranno trasmessi per copia al prefetto o rispettivamente al sotto-prefetto.

Art. 112.

I beni comunali deggiono di regola esser dati in affitto.

Nei casi però in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il consiglio comunale potrà ammettere la generalità [degli abitanti del comune a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma dovrà formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso, ed alligarlo al pagamento di un correspettivo.

Art. 113.

L'alienazione dei beni incolti può essere fatta obbligatoria dalla deputazione provinciale, sentito il consiglio comunale.

Art. 114.

I capitali disponibili di ogni specie debbono essere impiegati. È però vietato l'acquisto di titoli dai debiti pubblici esteri.

Art. 115.

Le spese comunali sono obbligatorie o facoltative.

Art. 116.

Sono obbligatorie le spese:

1.° Per l'ufficio e per l'archivio comunale;

2.° Per gli stipendi del segretario e degli altri impiegati ed agenti;

3.° Pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti;

4.° Per le imposte dovute dal comune;

5.° Pel servizio sanitario di medici, chirurghi e levatrici pei poveri, in quanto non sia a quello provvisto da istituzioni particolari.

6.° Per la conservazione del patrimonio comunale e per l'adempimento degli obblighi relativi;

7.° Pel pagamento dei debiti esigibili;

In caso di liti saranno stanziate nel bilancio le somme relative, da tenersi in deposito fino alla decisione della causa;

8.° Per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali, come per la difesa dell'abitato contro i fiumi e i torrenti, e per le altre opere pubbliche in conformità delle leggi, delle convenzioni e delle consuetudini;

9.° Per la costruzione e mantenimento dei porti, fari, ed altre opere marittime in conformità delle leggi;

10.° Pel mantenimento e ristauro degli edifici ed acquedotti comunali, delle vie interne e delle piazze pubbliche, là dove le leggi, i regolamenti e le consuetudini non provvedano diversamente;

11.° Pei cimiteri;

12.° Per l'istruzione elementare dei due sessi;

13.° Per l'illuminazione dove sia stabilita;

14.° Per la guardia nazionale;

15.° Per i registri dello stato civile;

16.° Per l'associazione alla raccolta ufficiale degli atti del governo;

17.° Per le elezioni;

18.° Per le quote di concorso alle spese consorziali,

19.° Per la sala d'arresto presso la giudicatura del mandamento, e per la custodia dei detenuti;

20.° Per la polizia locale;

E generalmente per tutte quelle che sono poste a carico dei comuni da speciali disposizioni legislative del regno.

Le disposizioni relative alle strade comunali sono contenute nella Legge sui lavori pubblici e precisamente nel Capo II, Sezione III e nel Capo III Sezione III, che riportiamo testualmente.

Strade comunali e vicinali.

Art. 16. *Sono strade comunali*

a) *Quelle necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione d'una comunità col capoluogo del rispettivo circondario e con quelli dei comuni contigui;*

Non sono considerate come contigue le comunità separate l'una dall'altra da una elevata catena di monti.

b) *Quelle che sono nell'interno dei luoghi abitati;*

c) *Quelle che dai maggiori centri di popolazione di un comune conducono alle rispettive chiese parrocchiali ed ai cimiteri, o mettono capo a ferrovie e porti, sia direttamente, sia collegandosi ad altre strade esistenti;*

d) *Quelle che servono a riunire fra loro le più importanti frazioni di un comune;*

e) *Quelle che al momento della classificazione si troveranno sistemate, e dai comuni mantenute, salve le ulteriori deliberazioni dei consigli comunali, di cui è parola all'art. 18.*

17. *Entro un anno dalla presente legge, le giunte municipali formeranno un elenco delle strade da classificarsi fra le comunali, indicando i luoghi abitati che percorrono, la loro larghezza e lunghezza chilometrica. Si terrà conto degli elenchi già esistenti.*

Questo elenco sarà per la durata di un mese depositato in una delle sale della residenza comunale ed affisso in copia all'albo pretorio. Gli interessati verranno con pubblico avviso invitati a prenderne cognizione ed a presentare in iscritto entro il termine suddetto le loro osservazioni ed i loro reclami.

Spirato quel termine, il consiglio comunale, deliberando sulla proposta della giunta e sui reclami dei privati, stabilirà l'elenco delle strade comunali, il quale sarà omologato dal prefetto.

Alla deputazione provinciale spetterà la decisione sulle insorte contestazioni ed il rendere obbligatoria la classificazione delle strade indicate nell'articolo precedente, sentito il parere dell'ufficio del genio civile. Questa decisione dovrà essere omologata dal prefetto.

18. *Ogni aggiunta all'elenco, ed ogni soppressione di strade comunali sarà soggetta alle formalità e prescrizioni contenute nel precedente articolo.*

Le deliberazioni dei consigli comunali portanti soppressione di strade dovranno dichiarare se debbano essere classificate come vicinali, o se invece si debba alienarne il suolo ai proprietari frontisti od all'asta pubblica.

19. Tutte le altre strade non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a servitù pubblica sono vicinali.

Le strade vicinali sono soggette alla vigilanza delle autorità comunali.

STRADE COMUNALI.

Art. 39. *Alla costruzione, sistemazione e mantenimento delle strade comunali provvedono i rispettivi comuni od isolatamente, o per modo di consorzio con altri comuni, concorrendo insieme alla spesa secondo il grado d'interesse di ognuno.*

Sono estese anche alle strade comunali le disposizioni degli articoli 32, 33, 34, 35 e 36.

40. *Le spese incombenti ai comuni per le opere stradali saranno sostenute colle rendite dei comuni medesimi o colle imposte di cui essi possono caricarsi a norma di legge.*

Quando però trattasi di apertura di nuove strade, o di opere di radicale sistemazione di strade imperfette, e la spesa occorrente sia riconosciuta troppo grave per le condizioni economiche dei comuni, è fatta facoltà ai Consigli comunali d'istituire pedaggi che mettano i comuni in grado di sostenerla.

I pedaggi però non potranno essere che temporanei e duraturi soltanto per quel periodo di tempo che sia sufficiente a compensare i comuni delle spese sostenute per l'opera, a pro della quale essi pedaggi sono applicati.

Compensata la spesa di costruzione, il passaggio sarà libero ed i comuni dovranno mantenere a proprie spese le strade ed i ponti.

La istituzione dei pedaggi e la loro durata, come pure le relative tariffe non avranno effetto senza l'approvazione della deputazione provinciale.

41. *La sistemazione e la manutenzione dei tronchi delle strade nazionali e provinciali che traversano l'abitato delle città o villaggi sono a carico dei rispettivi comuni, sotto la sorveglianza tecnica degli uffici del genio civile o provinciali.*

Rispetto alla manutenzione, lo Stato o la provincia corrisponde ai comuni una indennità annua pari alla spesa di manutenzione di un tronco contiguo di strada di eguale lunghezza fuori dell'abitato e posta in condizione analoga.

42. *Allorquando l'amministrazione dello Stato o della provincia riconosca la necessità della rinnovazione totale del pavimento di un tronco di strada nazionale o provinciale compreso entro l'abitato, essa, fino alla larghezza normale della strada, sostiene la spesa relativa:*

a) *Per intero nei comuni aventi meno di mille abitanti;*
b) *Per una metà nei comuni aventi meno di quattro mila abitanti;*
c) *Per un quarto nei comuni aventi quattro mila abitanti e più.*

43. *Se per la costruzione, adattamento e manutenzione di una strada comunale od opere relative, vi ha un interesse collettivo, la formazione del consorzio di cui all'art. 39 è promossa da quel comune che crederà aver ragione di chiamare altri a concorrere nella spesa.*

Dovrà il detto comune dimostrare la convenienza dell'opera e la opportunità del consorzio, proponendo le basi e le quote di concorso.

44. *Il progetto di consorzio, coi documenti relativi, viene dallo stesso comune trasmesso alla deputazione provinciale, la quale ne fa comunicazione agli altri comuni interessati perchè deliberino entro il termine da*

essa fissato. Trascorso questo termine la deputazione statuirà sulla costituzione del consorzio, decidendo in pari tempo sulle osservazioni o sui richiami dei comuni.

45. *Quando una linea da dichiararsi consorziale tocchi il territorio di più provincie, statuiranno d'accordo le rispettive deputazioni provinciali.*

Nel caso di conflitto il prefetto di quella provincia in cui si trovi il più lungo tratto di strado consorziale statuirà previo parere delle deputazioni provinciali interessate.

46. *Contro il decreto della deputazione provinciale, di che nell'art. 44, e contro quello del prefetto, di che nell'art. 45, i comuni interessati potranno, entro trenta giorni dalla comunicazione fattane al sindaco, ricorrere al Re, il quale provvede definitivamente sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato.*

47. *Ordinato e reso esecutorio il consorzio, l'assemblea generale costituita dai delegati dei comuni interessati provvede all'eseguimento delle opere col mezzo di una deputazione o consiglio di amministrazione.*

48. *Le respettive attribuzioni e le deliberazioni dell'assemblea generale del consiglio d'amministrazione del consorzio sono regolate e rese esecutorie nei modi e colle formalità prescritte per i consigli e le giunte comunali.*

Per gravi motivi interessanti la economia o l'ordinamento generale del consorzio, può la deputazione provinciale sospendere la esecuzione delle deliberazioni prese dalla deputazione o consiglio d'amministrazione del consorzio deferendole all'esame dell'assemblea generale.

49. *La provincia, con deliberazione del consiglio provinciale, approvata nelle forme volute dalla legge, potrà obbligarsi ad una determinata quota di concorso nei consorzii da istituirsi, od associarsi nella spesa di un consorzio già costituito per una quota proporzionale.*

50. *Quando la provincia concorra per una quota proporzionale nelle spese dei consorzii, essa ha diritto di voto nell'assemblea generale e nel consiglio d'amministrazione.*

Se la quota di concorso della provincia raggiunge il terzo della spesa totale, la diretta amministrazione del consorzio potrà essere assunta dalla deputazione provinciale salve le attribuzioni dell'assemblea generale degl'interessati.

Le disposizioni relative ai carichi imposti ai Comuni per la polizia locale sono comprese negli articoli 23, 24 e 25 della Legge sulla Pubblica Sicurezza che riportiamo testualmente.

Stipendi e Paghe.

Art. 23. *La retribuzione dovuta ai bass'ufficiali e guardie di pubblica sicurezza sarà per una metà a carico dello Stato e per l'altra a carico dei comuni in cui prestano l'opera loro. Questi comuni provvedono interamente al casermaggio.*

Le onorificenze, rimunerazioni e diritti a pensione, che possono spettare alle guardie e alle loro famiglie per ferite, malattie o per morte incontrata nel servizio, saranno regolate colle norme vigenti per l'esercito.

24. *Occorrendo di variare il numero delle guardie di pubblica sicurezza*

stabilito in un comune, il prefetto deve avvertirne il comune stesso prima del mese di ottobre, perchè comprenda l'aumento di spesa nel suo bilancio.

Esso deve comunicare al comune i motivi che lo hanno indotto a decretarne l'aumento onde l'amministrazione comunale sia in grado di rappresentargli le ragioni contrarie.

25. In fine d'ogni anno il prefetto deve comunicare ai municipii lo stato delle giornate di presenza delle guardie che siansi realmente compensate pel servizio prestato nel loro territorio. Ove questo numero sia nel suo complesso totale inferiore di oltre un decimo di quello che importerebbe il numero delle guardie attribuite al comune, si farà luogo a beneficio di questo ad una riduzione proporzionale della sua quota.

Art. 117.

Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.

Art. 118.

Potranno i comuni, nel caso d'insufficienza delle rendite loro, nei limiti ed in conformità delle leggi:

1.° Instituire dazii da riscuotersi per esercizio, o per abbonamento sui commestibili, bevande, combustibili, materiali da costruzione, foraggi, strame e simili destinati alla consumazione locale.

Non possono però mai imporre alcun onere o divieto al transito immediato, fuor quello di determinare le vie di passaggio nell'interno del capoluogo, o di vietarlo quando vi esistono altre comode vie di circonvallazione;

2.° Dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiere e mercati, purchè tutti questi diritti non vestano carattere coattivo;

3.° Imporre una tassa per l'occupazione di spazii ed aree pubbliche, con che sia unicamente ragguagliata all'estensione del sito occupato, ed all'importanza della posizione;

4.° Imporre una tassa sulle bestie da tiro, da sella o da soma; e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifici rurali e delle greggie;

5.° Fare sovrimposte alle contribuzioni dirette.

Art. 119.

In caso di silenzio per parte del comune sull'adozione dell'una o dell'altra di dette imposte, si supplirà alla deficienza delle rendite colla sovrimposta alle contribuzioni dirette.

Art. 120.

L'esazione delle rendite e il pagamento delle spese compete all'esattore delle contribuzioni dirette ove manchi il tesoriere del comune.

Art. 121.

Tutte le entrate non comprese in bilancio che si verificassero dentro l'anno, devono dalla giunta municipale essere denunziate al prefetto e rispettivamente al sotto-prefetto.

Dietro il loro *visto*, e trascorsi i termini stabiliti all'articolo 134 e 136, la giunta ne rimetterà nota all'esattore per la riscossione.

Art. 122.

La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati direttamente dal consiglio comunale a termini dell'articolo 82 farà parte del bilancio comunale.

Art. 123.

L'esattore riscuote le entrate comunali secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Art. 124.

I mandati di pagamento sono sottoscritti dal sindaco, da un assessore e dal segretario del comune, e contrassegnati dal ragioniere ove esiste.

L'esattore estingue i mandati a concorrenza del fondo stanziato in bilancio.

Egli rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese.

Art. 125.

I conti delle entrate e delle spese riveduti dal consiglio comunale saranno approvati dal consiglio di prefettura, salvo ricorso alla corte dei conti.

Art. 126.

Chiunque dall'esattore in fuori s'ingerirà senza legale autorizzazione nel maneggio dei denari di un comune rimarrà per questo solo fatto contabile e sottoposto alla giurisdizione amministrativa senza pregiudizio delle pene portate dal codice penale contro coloro che senza titolo s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

L'articolo 250 del vigente Codice Penale dispone che chiunque senza titolo si sarà ingerito in funzioni pubbliche, civili o militari, esercitan-

done gli atti, sarà punito col carcere non minore di un anno, salve le pene maggiori per altri reati, che avrà commesso, e senza pregiudizio nella pena di falso se l'atto porta il carattere di questo reato.

Art. 127.

Le somme delle quali gli amministratori venissero dichiarati contabili saranno riscosse dall'esattore come le altre entrate comunali.

Art. 128.

Le alienazioni, locazioni, gli appalti di cose ed opère il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire 500 si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello stato.

Il prefetto però potrà permettere in via eccezionale che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

Art. 129.

Il prefetto e rispettivamente il sotto-prefetto hanno facoltà di far seguire gli incanti e la stipulazione dei contratti per vendita di taglio di boschi nei loro uffici.

In tal caso essi presiederanno agli incanti, ed i contratti saranno stipulati innanzi a loro da uno o più dei membri delegati dalla giunta municipale.

Rogherà gli atti il segretario di prefettura o sotto-prefettura, il quale potrà soltanto percepire i diritti attribuiti dalla tariffa al segretario comunale.

Capo VII.

Dell'ingerenza governativa nell'amministrazione comunale, e delle deliberazioni dei comuni soggette ad approvazione.

Art. 130.

I processi verbali delle deliberazioni dei consigli comunali e delle giunte municipali, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati, non che i ruoli delle entrate comunali, saranno a cura dei sindaci trasmessi al prefetto o rispettivamente al sotto prefetto negli otto giorni dalla loro data.

Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta che da essi sarà immediatamente inviata all'amministrazione comunale.

Art. 131.

Quando si tratti di oggetto pel quale la legge non abbia espressamente dichiarata la necessità dell' approvazione, il prefetto o sotto-prefetto esaminano se la deliberazione è regolare nella forma, e se non è contraria alla legge.

Art. 132.

Se il prefetto o sotto-prefetto riconosceranno nella deliberazione uno dei vizii indicati nell' articolo precedente, potranno sospenderne l'esecuzione con decreto motivato, il quale dovrà essere immediatamente notificato all'amministrazione comunale ed anche al prefetto ove il decreto sia emanato dal sotto-prefetto.

Art. 133.

Se invece il prefetto o sotto-prefetto non crederà che la deliberazione contenga alcuno dei detti vizii, rimanderà la medesima al comune munita di un semplice *visto*.

Art. 134.

Scorsi quindici giorni dalla data della ricevuta lasciata dal prefetto o sotto-prefetto a termini dell'articolo 130 senza che siasi sospesa l'esecuzione della deliberazione, nè siasi apposto il *visto*, la deliberazione stessa sarà esecutoria. Questo termine sarà di un mese pei bilanci, e di due mesi per i conti consuntivi.

Art. 135.

Saranno però immediatamente esecutorie le deliberazioni d'urgenza nel caso in cui siavi evidente pericolo nell'indugio dichiarato dalla maggioranza di due terzi dei votanti.

Art. 136.

Il prefetto, sentito il consiglio di prefettura, dichiara se vi è luogo di procedere ad annullamento delle deliberazioni delle quali siasi sospesa l'esecuzione, e, ove occorra, di quelle di urgenza.

Se questa dichiarazione non è fatta nei trenta giorni successivi alla data della ricevuta di cui all'art. 130, l'annullamento non potrà più essere pronunciato.

Art. 137.

Sono sottoposte all' approvazione della deputazione provinciale le deliberazioni dei comuni che riguardano:

1.° L'alienazione d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, non che la costituzione di servitù e la contrattazione di prestiti;

2.° L'acquisto di azioni industriali e gl'impieghi di denaro quando non si volgano alla compra di stabili o mutui con ipoteche, o verso la cassa dei depositi e prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato, o di buoni del tesoro;

3.° Le locazioni e condizioni oltre i dodici anni.

Art. 138.

Sono altresì soggetti all'approvazione della deputazione provinciale:

1.° Le spese che vincolano i bilanci oltre cinque anni;

2.° I cambiamenti nella classificazione delle strade ed i progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime, previo il parere degli ufficiali del genio civile della provincia, a termini di legge;

3.° L'instituzione di fiere e di mercati;

4.° I regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni del comune, e delle istituzioni che il medesimo amministra in caso d'opposizione degl'interessati;

5.° I regolamenti dei dazii e delle imposte comunali;

6.° I regolamenti d'igiene, edilità e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni.

Il prefetto trasmetterà al competente ministero copia dei regolamenti approvati dalla deputazione e che siano relativi alle materie di cui ai numeri 5 e 6. Il ministero, udito il consiglio di stato, può annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrarii alle leggi e ai regolamenti generali.

Art. 139.

Sono egualmente approvate dalla deputazione provinciale le deliberazioni dei consigli comunali che riguardano:

1.° L'introduzione dei pedaggi;

2.° Le deliberazioni dei consigli comunali che aumentino l'imposta, ove siavi reclamo di contribuenti che insieme paghino il decimo delle contribuzioni dirette imposte al comune.

Il reclamo dovrà essere presentato venti giorni prima che la deliberazione diventi esecutoria.

La deputazione, sentito il consiglio comunale, provvede specificando le spese delle quali ricusa l'approvazione.

Art. 140.

Nel caso di negare o sospendere le approvazioni richieste

dai precedenti articoli, tanto il prefetto, quanto la deputazione provinciale ne faranno conoscere ai consigli comunali i motivi, e sulle repliche date dai medesimi procederanno alla decisione.

Potranno ancora ordinare a spese del comune le indagini che crederanno necessarie.

Art. 141.

Spetta alla deputazione provinciale, udito il consiglio comunale, di fare d'ufficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.

Art. 142.

Quando la giunta municipale non ispedisca i mandati, o non dia eseguimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il consiglio comunale non compiano le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvederà la deputazione provinciale, salvo quelle concernenti l'amministrazione della provincia.

Art. 143.

Contro le decisioni delle deputazioni provinciali i consigli comunali e i prefetti potranno ricorrere al governo del Re, il quale provvede con decreto reale, previo il parere del consiglio di stato.

Art. 144.

Nessun consiglio comunale potrà intentare in giudizio un'azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti senza averne ottenuta l'autorizzazione della deputazione provinciale nella cui giurisdizione è posto il comune.

Art. 145.

Il prefetto o sotto-prefetto potrà verificare la regolarità del servizio degli uffici comunali.

In caso di omissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incumbenze loro affidate, potrà inviare a loro spese un commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

Capo VIII.

Disposizioni generali per l'amministrazione comunale.

Art. 146.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale i contravventori ai regolamenti vigenti, o che venis-

sero formati in esecuzione delle leggi per l'esazione delle imposte speciali dei comuni, per regolare il godimento dei beni comunali, per l'ornato e la polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a ciò relativi dati dai prefetti, dai sotto-prefetti e dai sindaci.

Le pene di polizia sono gli arresti e l'ammenda, le quali si possono applicare dal Giudice sia unite che separate. L'applicazione di dette pene non esonera i contravventori ai regolamenti dalle confische dei commestibili o bevande, quando appartengono a coloro che le vendono o ne fanno spaccio, dei pesi o delle misure non conformi alle prescrizioni ed in genere delle cose che formano l'oggetto delle contravvenzioni o ne facilitarono l'esecuzione.

Art. 147.

Per l'accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali basterà sino a prova contraria la deposizione asseverata con giuramento nelle 24 ore dinanzi al sindaco, di uno degli agenti del comune o di uno degli agenti della pubblica forza contemplati nel codice di procedura criminale.

Gli agenti della pubblica forza contemplati nel codice di Procedura Penale sono le guardie campestri, gli agenti di Pubblica Sicurezza, ecc.

Art. 148.

Si prima che dopo la detta deposizione, il sindaco chiamerà i contravventori avanti di sè colla parte lesa onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambe le parti col sindaco esclude ogni procedimento.

Quando non vi esista parte lesa il contravventore sarà ammesso a fare oblazione per l'interesse pubblico.

L'oblazione sarà accettata dal sindaco per processo verbale, che avrà lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Art. 149.

Non riescendo l'amichevole componimento, i processi verbali asseverati come all'art. 147 saranno immediatamente trasmessi dal sindaco, per l'opportuno procedimento, al giudice di mandamento che ne spedirà ricevuta.

Nelle città dove funzionano i giudici di polizia i verbali saranno dal sindaco trasmessi ad essi, anzichè ai giudici di mandamento.

Art. 150.

Gli amministratori comunali che intraprenderanno o sosterranno lite, quando la relativa deliberazione non sia stata

approvata a termini della presente legge, saranno responsabili in proprio delle spese dei danni cagionati dalla stessa lite.

Art. 151.

In caso di scioglimento del consiglio comunale l'amministrazione del comune verrà provvisoriamente affidata ad un delegato straordinario nominato dal Re a carico dell'erario comunale.

Questo delegato eserciterà le attribuzioni della giunta municipale.

Esso presiederà pure l'ufficio provvisorio per le nuove elezioni.

TITOLO TERZO.

DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.

Capo I.

Delle provincie.

Art. 152.

La provincia è corpo morale, ha facoltà di possedere, ed ha un'amministrazione propria che ne regge e rappresenta gli interessi.

Art. 153.

L'amministrazione d'ogni provincia è composta di un consiglio provinciale e di una deputazione provinciale.

Il prefetto vi esercita le attribuzioni che gli sono affidate dalla legge.

Art. 154.

Sono sottoposti all'amministrazione provinciale:

1.° I beni e le attività patrimoniali della provincia e dei suoi circondarii;

2.° Le instituzioni o gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della provincia o dei suoi circondarii;

3.° I fondi e sussidii lasciati a disposizione delle provincie dalle leggi speciali;

4.° Gl'interessi dei diocesani quando a termini delle leggi sono chiamati a sopperire a qualche spesa.

Capo II.

Del consiglio provinciale.

Art. 155.

Il consiglio provinciale si compone:

Di 60 membri nelle provincie che hanno una popolazione eccedente i 600 mila abitanti;

Di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti;

Di 40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti;

Di 20 nelle altre.

Art. 156.

Il numero dei consiglieri di ciascuna provincia è ripartito per mandamenti.

Art. 157.

I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori comunali del mandamento. Essi però rappresentano l'intiera provincia.

Art. 158.

Niuno può essere contemporaneamente consigliere in più provincie.

Chi è eletto in due o più provincie, ovvero in due o più mandamenti di una stessa provincia, può optare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

In difetto d'opzione, l'eletto in più provincie siede nel consiglio della provincia nella quale ottenne un maggior numero di voti; ed ove sia eletto in più mandamenti di una stessa provincia, la deputazione provinciale procede all'estrazione a sorte.

Art. 159.

Alle elezioni dei consiglieri provinciali si procederà nelle stesse epoche e colle stesse regole e forme fissate per le elezioni dei consiglieri comunali, facendone però constare con verbali separati.

Art. 160.

Compiute le operazioni a termini dell'art. 73, il presi-

dente dell'ufficio principale di ogni comune trasmette immediatamente al prefetto gli atti dell'elezione.

La deputazione provinciale in seduta pubblica indicata con manifesto del prefetto verifica la regolarità delle operazioni, statuisce sui richiami insorti, fa lo spoglio dei voti, proclama a consiglieri provinciali i candidati che ottennero maggior numero di voti e notifica il risultato della votazione agli eletti.

Art. 161.

Dalla decisione della deputazione potrà essere interposto appello al consiglio provinciale nella sua prima sessione. Il consiglio pronuncia definitivamente.

Contro le deliberazioni del consiglio provinciale non vi ha ricorso ai tribunali.

Art. 162.

Non possono essere eletti a consiglieri provinciali quelli che non possedono nella provincia, o che non vi hanno domicilio, a mente dell'articolo 19, i minori di 25 anni, gli ecclesiastici e ministri del culto contemplati nell'articolo 25, i funzionari cui compete la sorveglianza delle provincie, gl'impiegati dei loro uffici, coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale o lite vertente colla provincia, gl'impiegati e contabili dei comuni, e degli istituti di carità, di beneficenza e di culto della provincia, e coloro infine che trovansi colpiti dalle esclusioni di cui all'articolo 25 della presente legge.

Art. 163.

Il consiglio provinciale si raduna nel capoluogo della provincia.

Art. 164.

Tutte le sessioni del consiglio provinciale sono aperte e chiuse in nome del Re dal prefetto o da chi lo rappresenta.

Il prefetto può intervenire alle sedute in qualità di commissario del governo e fare le osservazioni che crede opportune, ma non ha voto deliberativo.

Ha facoltà di sospendere la sessione per 15 giorni, riferendone immediatamente al ministro.

Art. 165.

Il consiglio provinciale si riunisce di pien diritto in ogni anno il primo lunedì di settembre in sessione ordinaria.

Può anche essere straordinariamente convocato dal prefetto, o per propria iniziativa od in seguito a proposizione della deputazione.

La sessione straordinaria è annunziata nel giornale officiale della provincia.

Le convocazioni sono fatte dal prefetto per avvisi scritti a domicilio.

Art. 166.

La durata ordinaria della sessione è di 15 giorni; non può essere ridotta che di comune accordo del prefetto e del consiglio.

Può essere prorogata di otto giorni per decisione del consiglio, ma non oltre tal termine senza l'assenso del prefetto.

Art. 167.

Nei casi di convocazione straordinaria, e quando il prefetto autorizza la proroga della sessione ordinaria, l'atto di convocazione o di proroga dovrà indicare gli oggetti e l'ordine delle deliberazioni.

Art. 168.

Il consiglio provinciale nella prima seduta è presieduto dal consigliere anziano d'età; il più giovane vi sostiene le funzioni di segretario.

Nella seduta medesima il consiglio nomina fra suoi membri, a maggiorità assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un presidente, un vice-presidente, un segretario ed un vice-segretario, i quali durano in carica tutto l'anno.

Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della deputazione provinciale, di cui al numero 11 dell'art. 172.

Art. 169.

Il consiglio provinciale non può deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la metà dei suoi membri; però alla seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga il terzo de' consiglieri.

Art. 170.

I presidenti dei consigli provinciali possono trasmettere direttamente al Ministro dell'Interno colle loro osservazioni quegli atti del consiglio su cui parrà ai medesimi di dover richiamare specialmente l'attenzione del governo.

Art. 171.

Il consiglio provinciale sceglie tra i suoi membri una deputazione incaricata di rappresentarlo nell'intervallo delle sessioni.

Art. 172.

Spetta al consiglio provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, di provvedere colle sue deliberazioni:

1.° Alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali;

2.° Ai contratti d'acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti;

3.° Agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia;

4.° All'istruzione secondaria e tecnica quando non vi provvedano particolari istituzioni, od il governo a ciò autorizzato da leggi speciali;

5.° Agli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio della provincia o di una parte di essa, i quali non abbiano un'amministrazione propria o consorziale;

6.° Al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia;

7.° Alle pensioni per gli allievi delle scuole normali ed all'ispezione delle scuole elementari;

8.° Alle strade provinciali ed ai lavori intorno ai fiumi e torrenti posti dalle leggi a carico della provincia;

9.° Alle discipline per la conservazione ed il taglio dei boschi per le consuetudini e gli usi agrari;

10.° Ai sussidii in favore di comuni o consorzii per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilità;

11.° Alla formazione del bilancio, allo storno da una categoria all'altra delle spese stanziate, all'esame del conto di cassa del tesoriere, del conto amministrativo della deputazione ed all'applicazione dei fondi disponibili.

12.° Alle azioni da intentare o sostenere in giudizio;

13.° Allo stabilimento di pedaggi sui ponti e strade provinciali;

14.° Al concorso della provincia ad opere e spese per essa obbligatorie a termini della legge;

15.° Alla creazione di prestiti;

16.° Ai regolamenti per le istituzioni che apparten-

gono alla provincia e per gli interessi amministrativi della medesima;

17.° Alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti pubblici a beneficio della provincia o di una parte della medesima, quand'anche abbiano un'amministrazione speciale e propria;

18.° Alla nomina, sospensione e revoca degl'impiegati addetti agli uffici e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie:

19.° Alla conservazione dei monumenti e degli archivii provinciali;

20.° Alla determinazione del tempo entro cui la caccia e la pesca possono essere esercitate, ferme le altre disposizioni delle leggi relative;

21.° Alla conservazione degli edificii di proprietà provinciale e degli archivii amministrativi della provincia.

Sono applicabili ai regolamenti contemplati in quest'articolo le sanzioni di cui nell'art. 146.

L'allegato F relativo ai lavori pubblici della Legge 20 marzo 1865 dichiara quali siano le strade provinciali e crediamo prezzo dell'opera il riportarne testualmente gli articoli più importanti.

STRADE PROVINCIALI.

Art. 13. *Sono provinciali:*

a) *Le strade che servono alla più diretta comunicazione fra il capoluogo di una provincia e quelli delle provincie limitrofe;*

b) *Quelle che dal capoluogo di una provincia conducono ai capoluoghi dei circondarii in cui essa è divisa;*

c) *Quelle che collegano i capoluoghi di provincia o di circondario coi vicini porti marittimi più importanti;*

d) *Quelle che sono riconosciute di molta importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della provincia o della maggior parte di essa, purchè facciano capo a ferrovie, a strade nazionali, o almeno ad un capoluogo di circondario della stessa o di altra provincia.*

14. *I consigli provinciali deliberano entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sulla classificazione delle strade provinciali comprese nelle rispettive provincie, e ne formano quindi l'elenco che dovrà essere pubblicato in tutti i comuni della provincia.*

L'approvazione definitiva di questo elenco, promossa dopo un mese dalla pubblicazione, sarà fatta per decreto reale, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, ed anche il consiglio di Stato nel caso che siano insorti reclami di comuni. Però col decreto reale non potrà farsi all'elenco alcuna variazione che non sia stata prima comunicata al consiglio provinciale per averne il parere.

Per ogni modificazione successiva degli elenchi delle strade provinciali si osserveranno le medesime formalità.

15. *Allorchè avvenga la esclusione di una strada dal novero delle provinciali, essa passerà col principio dell'anno successivo nella classe delle comunali, rimanendo perciò a carico, o delle singole comunità che attraversa, o di varii comuni riuniti in consorzio.*

Le deliberazioni dei consigli provinciali a tale effetto non saranno approvate, se non sentiti i consigli dei comuni interessati, e costituito, ove occorra, il consorzio a norma della legge.

Art. 173.

Alle spese provinciali, in causa d'insufficienza delle rendite e delle entrate ordinarie, si supplirà con centesimi addizionali alle imposte dirette, e colle altre rendite che saranno dalle leggi consentite.

Art. 174.

Le spese provinciali sono obbligatorie e facoltative.

Sono obbligatorie le spese:

1.° Per gli stipendii degl' impiegati dell' amministrazione della provincia e pel suo ufficio;

2.° Per la sistemazione e manutenzione dei ponti degli argini e delle strade provinciali;

3.° Pel concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti in conformità delle leggi;

4.° Per la costruzione e il mantenimento di porti e fari, e per altri servizii marittimi in conformità delle leggi;

5.° Per la pubblica istruzione secondaria e tecnica quando non vi provvedano particolari istituzioni, od il governo a ciò autorizzato da leggi speciali;

6.° Per l'accasermamento dei carabinieri reali a norma dei regolamenti di quest arma;

7.° Per le visite sanitarie nei casi di epidemia e di epizoozia;

8.° Pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti;

9.° Pel contributo alle spese consortili;

10.° Pel mantenimento dei mentecatti poveri della provincia;

11.° Pel pagamento dei debiti esigibili;

12.° Per le spese relative all'ispezione delle scuole elementari;

13.° Per le pensioni agli allievi ed allieve delle scuole

normali attualmente a carico dello Stato in forza dell'articolo 365 della Legge 13 novembre 1859 sull'istruzione pubblica;

14.° Per gli uffici di prefettura e sotto-prefettura e relativa mobilia;

15.° Per l'alloggio e mobilia dei prefetti e sotto-prefetti;

E generalmente per gli altri titoli posti dalle leggi del Regno a carico della provincia.

Sono facoltative le spese non contemplate dai paragrafi precedenti, e che si riferiscono ad oggetti di competenza provinciale.

Art. 175.

Il consiglio provinciale esercita sugli istituti di carità, di beneficenza, di culto, ed in ogni altro servizio pubblico le attribuzioni che gli sono dalle leggi affidate.

Art. 176.

Delibera a termine delle leggi:

1.° Sovra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della provincia, dei circondarii, dei mandamenti e dei comuni, e sulle designazioni dei capoluoghi;

2.° Sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali discorrenti nella provincia;

3.° Sulla direzione delle nuove strade consortili;

4.° Sullo stabilimento dei consorzii;

5.° Sullo stabilimento o sulla soppressione di fiere o mercati, e sul cambiamento in modo permanente dell'epoca dei medesimi;

e generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla legge, o domandato dal prefetto.

L'art. 74 dello Statuto fondamentala del Regno prescrive che le istituzioni comunali e provinciali e le circoscrizioni dei Comuni e delle Provincie siano regolate dalla Legge. L'art. 176 di quasta legge dando facolta ai consigli provinciali di deliberare sovra i cambiamenti proposti alla circoscriziona della provincia, dei circondari, dei mandamenti non intese menomamente di derogare come non poteva derogare all'art. 74 dello Statuto, ma di assicurare ai Consigli Provinciali l'iniziativa nelle relative proposte, che avrebbe potuto essere posta in dubbio, se si fosse adottata la formola della commissiona parlamentare *da parere*, invece di quella *delibera*. Ciò si rileva dalla discussioni della Camera e specialmente dai discorsi degli onorevoli deputati Mellana e Restelli relatori della Commissione Parlamentare.

Art. 177.

Può delegare uno o più de' suoi membri per invigilare sul regolare andamento degli stabilimenti pubblici fondati o mantenuti a spese della provincia, o dei suoi circondarii.

Art. 178.

Può anche demandare ad uno o più de' suoi membri l'incarico di fare le inchieste di cui abbisogni nella cerchia delle sue attribuzioni.

Capo III.

Della deputazione provinciale.

Art. 179.

La deputazione provinciale è composta del prefetto che la convoca e la presiede, e di membri eletti dal consiglio provinciale a maggioranza assoluta di voti.

I membri sono in numero di *dieci* nelle provincie la cui popolazione eccede i 600,000 abitanti;

Di *otto* in quelle oltre 300,000 abitanti;

Di *sei* nelle altre.

Saranno pure eletti membri supplenti in numero di *quattro* nelle province eccedenti le 600,000 anime, e di *due* nelle altre, per tenere il luogo dei membri ordinarii assenti o legittimamente impediti.

Art. 180.

La deputazione provinciale:

1.° Rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni;

2.° Provvede all' esecuzione delle deliberazioni del Consiglio provinciale, con facoltà di farsi rappresentare da uno o da più de' suoi componenti;

3.° Prepara i bilanci delle entrate e delle spese;

4.° Sospende gl' impiegati degli uffici e stabilimenti provinciali, rendendone conto al consiglio;

5.° Nomina, sospende, revoca i salariati a carico della provincia;

6.° Stipula i contratti determinandone le condizioni in conformità delle deliberazioni del Consiglio;

7.° Delibera sulla erogazione delle somme stanziate

in bilancio per le spese impreviste e sullo storno di un articolo ad altro d'una stessa categoria;

8.° Fa gli atti conservatorii de' diritti della provincia;

9.° In caso d'urgenza fa gli atti e dà i pareri riservati al consiglio, riferendone al medesimo nella prima adunanza;

10.° Compie gli studi preparatorii degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del consiglio provinciale;

11.° Rende conto al medesimo annualmente della sua amministrazione;

12.° Esercita verso i comuni, i consorzii e le opere pie, le attribuzioni che lo sono dalla legge affidate;

13.° Deve ogni anno raccogliere in una relazione generale tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della provincia, e sottoporla tanto al governo che al consiglio provinciale, colle forme che saranno determinate da regolamenti generali;

14.° Dovrà dare il suo parere al prefetto ogni volta che sia da esso richiesto.

Art. 181.

Il prefetto come presidente della deputazione provinciale:

1.° Rappresenta la provincia in giudizio;

2.° Procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali in conformità degli art. 147, 148 e 149;

3.° Firma gli atti relativi all'interesse dell'amministrazione provinciale;

4.° Ha la sorveglianza degli uffici e degli impiegati provinciali;

5.° Assiste agli incanti personalmente o per mezzo di altro dei membri della deputazione provinciale da lui delegato;

6.° Firma i mandati col concorso d'un altro membro della deputazione provinciale.

Art. 182.

In caso d'impedimento il prefetto potrà farsi rappresentare presso la deputazione provinciale da un consigliere di prefettura.

Art. 183.

Non possono essere eletti a far parte della deputazione provinciale:

1.° Gli stipendiati dello Stato, delle provincie, dei comuni e degli istituti di carità, di beneficenza e di culto esistenti nella provincia ;

2.° Gli appaltatori d' opere che si eseguiscono per conto delle provincie, dei comuni n degli istituti predetti, e coloro che anche indirettamente abbiano interesse nelle imprese relative ;

3.° I fratelli, parenti ed affini nei gradi indicati nell'articolo 27.

Art. 184.

Quando un sindaco o consigliere comunale, od un membro dell'amministrazione degli istituti menzionati nell'articolo precedente sia contemporaneamente membro della deputazione provinciale, egli non potrà nè votare, nè intervenire alle adunanze quando si tratti degli affari del comune o dell'istituto alla cui amministrazione appartiene.

La stessa disposizione è applicabile a tutti coloro che abbiano od avessero avuto ingerenza negli affari sottoposti alle deliberazioni della deputazione provinciale.

Art. 185.

Per la validità delle deliberazioni della deputazione provinciale si richiede l'intervento della maggiorità dei membri che la compongono. La proposta s'intenderà adottata quando vi concorra la maggiorità assoluta dei votanti.

Art. 186.

La deputazione provinciale forma un regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 187.

I componenti la deputazione provinciale si rinnovano per metà ogni anno. Sono sempre rieleggibili.

Art. 188.

Se un membro della deputazione non interviene alle sedute per un mese senza aver ottenuto congedo dalla medesima è dichiarato dimissionario.

Art. 189.

Cessa la qualità di membro della deputazione quando si verifichi alcuno degl'impedimenti indicati nell'art. 183.

Capo IV.

Dell'ingerenza governativa nell'amministrazione provinciale.

Art. 190.

I processi verbali delle deliberazioni dei consigli sono dal presidente trasmessi al prefetto entro otto giorni dalla loro data.

Il prefetto dà ad esso immediato riscontro del ricevimento.

Art. 191.

Il prefetto esamina se le deliberazioni sono regolari nella forma, se sono nelle attribuzioni del consiglio, se sono conformi alla legge.

Art. 192.

Le deliberazioni divengono esecutive se il prefetto non le avrà annullate per alcuno di tali motivi nel termine di 20 giorni dal ricevimento dei processi verbali, e di due mesi se si riferiscono ai bilanci.

Però l'approvazione del prefetto sarà necessaria alla validità delle deliberazioni dei consigli provinciali, quando riflettano atti della natura di quelli a cui si riferiscono gli art. 137 e 138. Contro le deliberazioni dei consigli provinciali che ne aumentino l'imposta avranno facoltà di ricorrere al prefetto i comuni che insieme paghino il decimo delle contribuzioni dirette imposte alle provincie.

Art. 193.

L'annullamento delle deliberazioni è pronunciato dal prefetto, sentito il consiglio di prefettura.

Contro queste decisioni è aperto ricorso al ministro dell'interno, il quale provvede con Decreto Reale, udito il consiglio di Stato.

Art 194.

Sono sottoposte all'approvazione del prefetto, previo parere del consiglio di prefettura, le deliberazioni che vincolino i bilanci provinciali per più di cinque esercizi, e quelle relative alla creazione di stabilimenti pubblici a spese della provincia.

Art. 195.

Le deliberazioni dei consigli provinciali che porteranno modificazioni nell'andamento o nelle condizioni generali tecniche ed economiche delle strade che interessano diverse provincie, come pure quelle per cui si porterebbe qualche variazione al corso delle acque pubbliche, dovranno essere approvate dal ministero dei lavori pubblici, previo parere del consiglio superiore.

Si consulti a tale riguardo il più volte citato allegato F della Legge 20 marzo 1865.

Capo V.

Disposizioni generali riguardanti l'amministrazione provinciale.

Art. 196.

Il consiglio provinciale avrà impiegati propri.

I capi di servizio saranno nominati dal consiglio provinciale, gli altri dalla deputazione.

La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati dal consiglio provinciale a termini dell'art. 151 farà parte del bilancio provinciale.

Art. 197.

Il conto del tesoriere provinciale è approvato dal consiglio di prefettura salvo ricorso alla corte dei conti.

Art. 198.

Saranno osservate per la spedizione dei mandati, e pei contratti delle provincie le norme stabilite per quelli dei comuni negli articoli 124 e 128 della presente Legge

Però potranno farsi senza le formalità degli incanti i contratti provinciali non eccedenti le lire 3000.

Art. 199.

Le sedute del consiglio provinciale saranno pubbliche.

La pubblicità non potrà mai aver luogo quando si tratti di questione di persone.

Art. 200.

Gli atti dei consigli provinciali sono pubblicati colle stampe.

Art. 201.

In caso di scioglimento del consiglio provinciale, il prefetto sentito il consiglio di prefettura, eserciterà le attribuzioni dalla legge affidate alla deputazione provinciale per l'amministrazione della provincia, e per la tutela dei comuni e delle cause pie.

TITOLO QUARTO.

DISPOSIZIONI COMUNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PROVINCIALE.

Art. 202.

I comuni e le provincie non possono mutare di rappresentanza se le variazioni della popolazione, desunte dal censimento ufficiale, non si sono mantenute per un quinquennio.

Art. 203.

I consiglieri durano in funzione cinque anni Si rinnovano per quinto ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

Dopo l'elezione generale, la scadenza nei primi quattro anni è determinata dalla sorte.

Egualmente per sorte è determinata la scadenza dei membri della giunta municipale e della deputazione provinciale nel primo anno.

In appresso la scadenza è determinata dall'anzianità

Perdendosi la qualità di consigliere, si cessa dal far parte della giunta e della deputazione.

Saranno estratti a sorte i consiglieri che oltre quelli i quali per qualsiasi ragione avranno cessato di appartenere al consiglio, ne dovranno uscire per arrivare al quinto da surrogarsi, ai termini del primo paragrafo del presente articolo.

Art. 204.

Non vi è luogo a surrogazione straordinaria di consiglieri nel corso dell'anno, eccetto il caso in cui il consiglio si trovi ridotto a meno dei due terzi dei suoi membri.

Art. 205.

Coloro che a termini della presente legge sono nominati a tempo rimangono in uffizio sino all'installazione dei loro successori, ancorchè fosse trascorso il termine prefisso.

Art. 206.

Fra eletti contemporaneamente si avranno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutinii seguenti.

A parità di voti s'intende eletto o si avrà per anziano il maggiore d'età.

Art. 207.

Chi surroga funzionari anzi tempo scaduti rimane in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 208.

La qualità di consigliere si perde verificandosi alcuno degli impedimenti di cui agli articoli 25, 26 e 27.

Art. 209.

I consiglieri entrano in carica nel primo giorno della sessione ordinaria del consiglio, che ha luogo dopo l'elezione.

Art. 210.

Le funzioni dei consiglieri comunali e provinciali sono gratuite. Danno diritto però a rimborso delle spese forzose sostenute per la esecuzione di speciali incarichi.

È fatta facoltà ai consigli provinciali di decretare in favore dei membri della deputazione non residenti nel capoluogo della provincia delle medaglie di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno a cui dovranno sottostare per intervenire alle sedute.

Potrà pure essere stanziato in bilancio a favore del sindaco un annuo compenso per indennità di spese.

Art. 211.

Chi presiede l'adunanza dei consigli creati colla presente legge è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendone processo verbale da trasmettersi al prefetto od al sottoprefetto se si tratta di consiglio comunale, o di giunta municipale, ed al ministro dell'interno se degli altri.

Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinarne l'arresto.

Si farà menzione di quest'ordine nel processo verbale, e sull'esibizione del medesimo si procederà all'arresto.

L'individuo arrestato sarà custodito per 24 ore, senza pregiudizio del procedimento avanti i tribunali quando ne sia il caso.

Art. 212.

I consigli votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a suffragi segreti.

Art. 213.

Nessuna proposta può nelle tornate periodiche ordinarie essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

Art. 214.

I consigli nelle adunanze straordinarie non possono deliberare, nè mettere a partito alcuna proposta o questione estranea all'oggetto speciale della convocazione.

Art. 215.

Non può mai essere dato ai consiglieri alcun mandato imperativo; se è dato, non è obbligatorio.

Art. 216.

L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai consigli spetta indistintamente all'autorità governativa, ai presidenti ed ai consiglieri.

Saranno prima discusse le proposte dell'autorità governativa, poi quelle dei presidenti, ed infine quelle dei consiglieri per ordine di presentazione.

Art. 217.

I consigli possono incaricare uno, o più dei loro membri di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini, od esame speciale.

Art. 218.

Il ministro dell'interno può intervenire personalmente a tutti i consigli senza votare.

Art. 219.

I comuni e le provincie sono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione che loro sono dalle leggi commessi nell'interesse generale; non hanno diritto per questo a compensi, a meno che siano determinati dalla legge.

Art. 220.

I consigli che omettono di deliberare sovra proposte dell'autorità governativa e dei presidenti, a cui siano specialmente eccitati, si reputeranno assenzienti; se ne farà constare nel processo verbale.

Art. 221.

Le deliberazioni dei consigli, importanti modificazioni, o revoca di deliberazioni esecutorie, si avranno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

Art. 222.

I consiglieri si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, cogli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti, od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Si asterranno pure dal prender parte direttamente o indirettamente in servizii, esazioni di diritti, somministranze od appalti d'opere nell'interesse del comune o della provincia alla cui amministrazione appartengono.

Art. 223.

Terminate le votazioni, il presidente coll'assistenza di due consiglieri ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottenne la maggiorità assoluta dei votanti.

Art. 224.

I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal segretario; debbono indicare i punti principali delle discussioni, ed il numero de' voti resi pro e contro ogni proposta. Saranno letti all'adunanza e dalla medesima approvati.

Art. 225.

Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto, e dei motivi del medesimo, ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni.

Art. 226.

I processi verbali sono firmati dal presidente, dal membro anziano fra i presidenti e dal segretario.

Art. 227.

Sono nulle di pien diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali o sovra oggetti estranei alle attribuzioni del consiglio o se si sono violate le disposizioni delle leggi.

Art. 228.

Possono i consigli conferire a delegati speciali la facoltà di vincolare il corpo che rappresentano, per ciò che dipende da essi.

Art. 229.

Sarà sempre necessario il consenso dei consigli per eseguire opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongono eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico del corpo che essi rappresentano, quando tali opere interessino la sicurezza e la solidità delle costruzioni stesse.

Il consenso è dato con deliberazione soggetta alle stesse regole prescritte per le opere eseguite a spese dirette dal corpo medesimo, e la sua mancanza, oltre il dar diritto di ottenere immediatamente dal giudice ordinario la inibizione contro la prosecuzione delle opere, ne renderà gli autori responsabili in proprio.

Art. 230.

La forma materiale dei bilanci, dei conti e degli altri atti è determinata dai regolamenti generali d'amministrazione.

La sovrimposta alle contribuzioni dirette stabilita dalle provincie e dai comuni per far fronte alla deficienza dei loro bilanci dovrà colpire con eguale proporzione tutte le contribuzioni dirette.

Art. 231.

Ove un consiglio creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni dell'autorità amministrativa, potrà ricorrere al Re. Il Re provvederà previo parere del consiglio di Stato.

Art. 232.

Ove malgrado la convocazione dei consigli non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il prefetto provvederà a tutti i rami di servizio e darà corso alle spese rese obbligatorie, tanto per disposizione di legge, quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie.

Art. 233.

L'approvazione cui sono soggetti alcuni atti dei consigli a termini degli articoli precedenti non attribuisce a chi la deve compartire la facoltà di dare d'ufficio un provvedimento diverso da quello proposto.

Art. 234.

I membri delle amministrazioni ed uffici provinciali e comunali sono responsabili delle carte loro affidate.

Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico, si osserveranno le forme stabilite dai regolamenti d'amministrazione.

Le persone che le avranno ricevute ne rimarranno a loro volta contabili.

L'autorità giudiziaria, dietro richiesta del prefetto o sotto-prefetto, procederà all'immediato sequestro delle carte presso i detentori.

Art. 235.

Il Re per gravi motivi di ordine pubblico può disciogliere i consigli provinciali e comunali, ma sarà provveduto per una nuova elezione entro un termine non maggiore di tre mesi.

Il disposto di questo articolo è analogo al disposto dell'art. 9 dello Statuto secondo il quale il Re ha il diritto di sciogliere la Camera dei Deputati e l'obbligo di convocarne un'altra nello spazio di quattro mesi.

TITOLO QUINTO.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 236.

La presente legge andrà in vigore col giorno 1.° luglio 1865. Però le nuove spese obbligatorie per le provincie e pei comuni comincieranno ad essere a loro carico

a partire dal 1.° gennaio 1866, eccetto quelle che riguardano l'istruzione pubblica, le quali passeranno a carico delle provincie e dei comuni a partire del nuovo anno scolastico.

Queste spese non passeranno alle provincie se non quando sia approvata la legge speciale, che regoli il passaggio dell'istruzione pubblica secondaria dallo Stato alle provincie.

Art. 237.

Fino a che non sia approvata una legge, che regoli le spese del culto, sono obbligatorie pei comuni quelle per la conservazione degli edifici servienti al culto pubblico nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi.

Così pure per fino alla promulgazione di un'apposita legge speciale le spese per il mantenimento degli esposti a datare dal 1.° gennaio 1866 saranno a carico dei comuni e delle provincie in quella proporzione che verrà determinata da decreto reale, sentiti previamente i consigli provinciali e il consiglio di Stato.

Art. 238.

Per la Toscana si eseguiranno le seguenti operazioni preparatorie per le elezioni comunali e provinciali.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge le attuali amministrazioni comunali formeranno le liste elettorali in conformità della presente legge, e le pubblicheranno.

Per questa prima volta le liste non saranno soggette ad altro esame tranne quello del prefetto.

Questi le approverà e ne ordinerà la nuova pubblicazione.

Contro le liste così approvate non è ammesso altro ricorso tranne quello alla corte d'appello, a termini dell'art. 39.

Successivamente nei giorni che verranno fissati dall'autorità governativa si procederà alle elezioni dei consiglieri provinciali e comunali, osservando le norme fissate dalla presente legge.

Il risultato delle elezioni sarà pei consiglieri provinciali e comunali proclamato rispettivamente dal prefetto o dal sotto-prefetto.

Tosto che siano terminate e proclamate le dette elezioni saranno convocati i nuovi consigli comunali e provinciali al solo fine di eleggere rispettivamente le giunte munici-

pali e le deputazioni provinciali e saranno nominati i nuovi sindaci.

Seguite le elezioni delle deputazioni provinciali e delle giunte municipali, e le nomine dei sindaci, le nuove amministrazioni entreranno in ufficio col 1.° luglio del corrente anno.

Le attuali amministrazioni continueranno a compiere le attribuzioni e gli atti loro affidati dalle leggi fino a che le nuove amministrazioni non siano entrate in ufficio.

Art. 239.

I conti delle amministrazioni comunali e provinciali e degli istituti che ne dipendono, compilati a norma delle leggi anteriori, saranno esaminati ed approvati secondo il disposto dalla legge presente.

Art. 240.

Nei primi due anni dalla elezione generale dello Stato, l'estrazione, di cui all'art. 203, non si estenderà alla persona del sindaco.

Art. 241.

Staranno fermi i contratti in corso legalmente fatti dalle attuali amministrazioni.

Art. 242.

Le liquidazioni non ancora compiute nelle antiche provincie del regno, in esecuzione degli articoli 234, 235, 236, 237, 238, 239, e 240 della legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, saranno condotte a compimento in conformità di quelle disposizioni.

Art. 234. *Le attribuzioni già date ai consigli provinciali e divisionali, agli intendenti generali ed agli intendenti di provincia da leggi e provvedimenti tuttora in vigore, saranno esercitate dai consigli provinciali, dai governatori e dagli intendenti di circondario.*

235. *Le antiche provincie ripigliano, in quanto sieno sussistenti, le attività e passività patrimoniali che possedevano prima della creazione delle divisioni amministrative, e conservano le attività e passività d'ogni specie come pure i residui attivi e passivi derivanti da entrate od imposte, e da spese stanziate a beneficio o carico speciale delle provincie in seguito alla legge del 7 ottobre 1848.*

236. *Le attività e passività, non che i residui di cui nell'articolo precedente, spettano ai territorii delle antiche provincie, e conseguentemente ai circondarii corrispondenti, creati colla presente legge, od alle loro frazioni, e rimangono a loro carico e vantaggio esclusivo.*

237. *Rimangono pure a vantaggio esclusivo dei circondari i fondi divi-*

sionali non portati in economia nei conti degli esercizii 1858 e 1859, ed assegnati alla estinzione delle passività di cui all'art. 235.

238. *I beni e le attività attribuite in forza dei due articoli precedenti ai circondarii o loro frazioni, saranno nel termine di anni dieci liquidate ed erogate nell'estinzione dei loro debiti speciali, in opere d'utilità pubblica, di beneficenza o d'istruzione, od altrimenti, a particolare vantaggio dei circondarii stessi.*

239. *Saranno conservati ed erogati alla loro destinazione i fondi divisionali non portati in economia nei conti degli esercizii 1858 e 1859, ed assegnati dalle divisioni amministrative in sussidio ai comuni, od ai consorzii per l'istruzione elementare, o per opere di pubblica utilità.*

240. *I debiti accertati a carico delle divisioni amministrative il 31 marzo 1860, rimarranno a carico dei territorii che componevano le divisioni medesime.*

Il riparto sarà fatto sulla base del contributo divisionale imposto agli stessi territorii nel 1859.

Art. 243.

Diverranno comunali e provinciali gl'istituti o stabilimenti attualmente a carico dello Stato che provvedono a spese obbligatorie a termini della presente legge. Un decreto reale dichiarerà quali siano questi istituti.

Art. 244.

I funzionarii e salariati governativi, addetti alle prefetture, all'istruzione pubblica, secondaria, tecnica ed elementare, ai servizii stradali e ad ogni altro ramo di servizio, che da governativo divenga provinciale, passeranno a carico delle provincie, nel numero e nel modo che verrà disposto per decreti reali, sentiti i consigli provinciali.

Art. 245.

I funzionarii e salariati che in virtù dell'articolo precedente passano dal servizio dello Stato a quello delle provincie, conservano il diritto di conseguire, sia per servizii prestati allo Stato, sia per quelli che presteranno alle provincie, quando cessino dal servizio, la pensione che a termini delle leggi vigenti spetterebbe loro, se avessero continuato a servire lo Stato.

Art. 246.

Questa pensione sarà ripartita a carico dello Stato e della provincia in ragione della somma totale degli stipendii che lo Stato e la provincia abbia corrisposto all'impiegato.

Art. 247.

Nel caso di soppressione d'impiego, o di riduzione di ruoli all'atto del passaggio degli impiegati dello Stato alla

provincia, quelli che già non avessero diritto alla pensione godranno a carico dello Stato l'assegno di disponibilità a norma di legge.

Art. 248.

Le regole vigenti in ordine alle pensioni da assegnarsi alle vedove ed ai figli degl'impiegati dello Stato saranno pure applicabili nei casi previsti dagli articoli precedenti, col sistema di riparti in esso stabilito.

Art. 249.

Nel caso di destituzioni, le autorità provinciali dovranno riferirne al ministro, dal quale l'impiegato dipendeva prima del passaggio; e soltanto coll'approvazione ministeriale la deliberazione che priva l'impiegato d'ogni diritto a pensione diverrà esecutoria.

Art. 250.

È limitato a cinque anni l'esercizio della facoltà accordata al governo del Re di decretare l'unione di più comuni o la disaggregazione delle loro frazioni secondo le disposizioni degli articoli 13, 14, 15 e 16 della presente legge.

Art. 251.

A meno che non sia diversamente stabilito pei singoli casi è ammesso il ricorso in via gerarchica contro le deliberazioni delle autorità inferiori, e questo ricorso sarà prodotto all'autorità superiore nel termine di giorni trenta dall'intimazione della deliberazione contro la quale si ricorre.

Art. 252.

Col 1.° luglio 1865 cesseranno d'aver vigore le leggi anteriori sulle amministrazioni provinciali e comunali e sulla disponibilità dei beni delle provincie e dei comuni. Continueranno però ad osservarsi le leggi speciali che hanno rapporto colle dette amministrazioni in quanto non sono contrarie alla presente legge.

V.° Il Ministro dell'Interno

G. LANZA.

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE

COMUNALE E PROVINCIALE

annessa a quella del 20 marzo 1865, n° 2248, allegato A

approvato col Decreto 8 giugno 1865 n° 2321.

TITOLO I.

DEI PREFETTI, DEI SOTTO-PREFETTI E DEI LORO UFFIZI.

Art. 1. Il Prefetto provvede al buon andamento degli uffizi e dei servizi pubblici commessi alla sua direzione ed a quella dei funzionari da lui dipendenti.

Sorveglia i funzionari ed agenti addetti indistintamente ai servizi dello Stato, proponendo ai rispettivi Ministeri quei provvedimenti che reputerà opportuni nell'interesse del servizio.

Mantiene la disciplina negli uffizi e l'osservanza delle norme generali relative ai congedi ordinari e straordinari, non che all'orario negli uffizi da lui direttamente dipendenti, per modo che il tempo utile del lavoro non possa essere minore di sette ore, e veglia perchè sia osservata la più scrupolosa riservatezza nella trattazione degli affari.

Fa in novembre di ogni anno una relazione al Ministero dell'Interno intorno alle condizioni generali della provincia e de' suoi corpi morali. Tale relazione deve per sommi capi versare sugli oggetti seguenti:

1.° Condizione economica dei comuni;

2.° Regolarità delle elezioni e frequenza degli elettori;

3.° Guardia nazionale e modo con cui è fatto quel servizio;

4.° Condizione economica e morale degli Istituti di beneficenza;

5.° Condizioni della sanità pubblica e dei cimiteri;

6.° Sicurezza pubblica e mendicità;

7.° Apertura di nuove strade e manutenzione di quelle esistenti;

8.° Istruzione pubblica;

9.° Industria in generale, notando se gli stabilimenti e fabbriche industriali si trovino in via d'aumento o di diminuzione;

10.° Condizioni morali economiche in genere delle popolazioni, delle città, terre e campagne, paragonate a quelle dell'anno precedente, e confronto sulla più o meno facile esazione delle imposte;

11.° Tutte quelle altre materie che possono ulteriormente essere indicate dal Ministero dell'Interno.

2. Il Prefetto provvede alla pubblicazione degli atti del Governo in conformità del prescritto dalla Legge.

Deve inoltre pubblicare un bollettino della prefettura per la diramazione nella provincia di tutte le circolari e di altri provvedimenti direttivi del suo ufficio.

3. Quando il Prefetto riconosce la necessità di chiedere l'intervento della forza armata deve rivolgersi all'autorità militare superiore del luogo la quale è in obbligo di deferire alla richiesta salvo il caso di giustificata impossibilità.

Nei casi d'urgenza può il Prefetto, come autorità di sicurezza pubblica, richiedere, per mezzo di ufficiali di sicurezza pubblica muniti del distintivo prescritto dalla legge, l'assistenza della forza armata cioè della regia truppa alle caserme od ai corpi di guardia.

4. Il consigliere destinato a far le veci di Prefetto in caso di vacanza o di assenza, non può, salvo il caso di manifesta urgenza, recare innovazioni agli ordini di servizio interno da esso stabiliti.

5. Nei pareri del Consiglio di Prefettura dovrà indicarsi il nome dei consiglieri presenti e del relatore.

6. Il Prefetto può assegnare a ciascun consigliere la direzione di uno speciale servizio amministrativo.

7. Il Segretario capo della prefettura dipende immediatamente dal Prefetto, sorveglia la registrazione e la spedizione degli affari, ordina l'archivio, tiene l'amministrazione economica dell'ufficio, certifica le copie degli atti emanati dal Prefetto, roga i contratti e gli atti d'incanti, e cura l'esecuzione delle norme che l'uffizio riceve dai superiori dicasteri per l'istruttoria esterna degli affari.

Ai Segretari delle sotto-prefetture incombono gli stessi obblighi nella sfera della loro azione.

8. Ogni ufficio di prefettura è ripartito in quattro divisioni:

La 1ª divisione comprende la segreteria e attende al servizio occorrente presso il Consiglio di prefettura, e la deputazione provinciale negli affari in cui questa è chiamata ad esercitare l'autorità tutoria, inscrivendo in apposito registro le relative deliberazioni;

La divisione 2ª comprende l'amministrazione dei corpi morali;

La divisione 3ª tratta gli affari relativi alla sicurezza pubblica, al servizio militare, alla leva ed alla sanità pubblica;

La divisione 4ª si occupa dell'amministrazione governativa, della contabilità, delle contribuzioni ed in genere degli affari non attribuiti alle altre.

9. Il Prefetto ha facoltà di suddividere ancora per sezioni gli uffizi suddetti in quel modo che crede più utile per la pronta spedizione degli affari.

Nelle sotto-prefetture deve osservarsi un metodo per quanto possibile conforme a quello stabilito nella prefettura.

10. Per la registrazione degli atti presentati all'ufficio di prefettura o di sotto-prefettura si avrà un registro di protocollo generale in cui vengano inscritti gli atti tutti e le note sì all'arrivo che alla partenza, con una sommaria analisi dei medesimi.

Sarà tenuto giornalmente in corrente un indice alfabetico per la ricerca degli incartamenti sia nei registri precedentemente indicati, che nell'archivio.

Per la forma di questi registri e così per la tenuta di quegli altri che possono occorrere o specialmente dei copia-lettere e copia-decreti, saranno date speciali istruzioni dal ministero.

Il Prefetto può sempre prescrivere la formazione di altri registri, quando li giudichi necessari od opportuni.

11. Nel primo e nel sedicesimo giorno di ogni mese, l'impiegato incaricato della tenuta del registro di protocollo deve presentare al Prefetto od al Sotto-Prefetto rispettivamente un elenco degli affari registrati da più di 15 giorni, ai quali non si fosse dato corso.

12. Ogni prefettura e sotto-prefettura ha due archivi, *generale* o di deposito, che comprende gl'incartamenti ultimati da tre anni; *corrente* che comprende tutti gli altri.

Nell'archivio, gli incartamenti devono essere ripartiti in serie ed in categorie

Due sono le serie:

Quella degli affari generali;

Quella degli affari speciali dei corpi morali,

Ogni serie si suddivide in diverso categorie, Particolari istruzioni emaneranno dal Ministero dell'Interno per la tenuta dell'archivio.

13. Per l'archivio generale la classificazione delle carte giusta il metodo prescritto nell'articolo precedente non comprende che gli affari ultimati nel periodo decorso dalla prima attivazione nelle rispettive provincie della legge 23 ottobre 1859, numero 3702, sino a tutto l'anno 1862.

Gli affari ultimati antecedentemente all'indicato periodo, conserveranno la classificazioni stabilite dagli ordini preesistenti.

Nelle provincie toscane il periodo anzidetto si intenderà aver avuto principio colla attivazione del regolamento comunale ivi pubblicato il 30 dicembre 1859 e del regolamento sui Consigli distrettuali e compartimentali del 14 febbraio 1860.

14. Entro mesi tre dall'attivazione del presente regolamento, i prefetti e sotto-prefetti debbono ordinare i loro uffizi nel modo superiormente prescritto e far procedere entro un anno ad un regolare inventario dell'archivio generale, compilandone due originali firmati da essi e dal segretario dell'ufficio per il rispettivo loro uso.

Nell'inventario debbone indicarsi complessivamente cioè per categorie, gli affari compresi nella serie degli affari generali e singolarmente cioe per fascicoli o cartelle gli affari speciali dei singoli corpi morali.

Uno di questi originali dev'essere comunicato al Ministero dell'Interno che le rinvia munito del visto del Ministro.

Nello stesso modo si procede alla rettifica dell'inventario dell'archivio generale ogni qualvolta occorre di aggiungervi o di estrarne carte.

15. Il segretario della prefettura e sotto-prefettura è risponsabile della regolare tenuta degli archivi, non che della conservazione o classificazione dollo leggi, dei regolamenti generali, delle circolari, istruzioni ed altri stampati che vengono distribuiti dai superiori dicasteri o dagli uffizi e direzioni locali.

Deve tenerne un esatto inventario e, cessando dalle sue funzioni, darne caricamento al suo successore od a chi per esso

16. I sotto-prefetti debbono, un mese prima dell'apertura della Sessione ordinaria del Consiglio provinciale, rivolgere al Prefetto una relazione

generale sulle condizioni e sui bisogni dei rispettivi circondari, corredandoli di quelle notizie di fatto che stimeranno più acconce a dimostrare la convenienza delle loro proposte.

TITOLO II

CAPO I.

Del comune, dell'uffizio e del Segretario comunale.

17. La facoltà accordata ai comuni dal § 3 dell'articolo 10 della legge si estende anche al locale della segreteria, purchè per altro vi si tengano sempre distinti i registri e le carte di spettanza di ciascun comune.

Però in ogni sala delle adunanze comunali od in altra contigua vi saranno armadi muniti di serratura e di chiave per il deposito delle carte.

Questa chiave deve rimanere costantemente presso il segretario, il quale dovrà tener registro delle carte e ne avrà la responsabilità.

Avendo il segretario ordine dal Sindaco e dalla Giunta per l'estrazione o rimessione di carte, avrà diritto di pretendere che l'ordine gli sia dato in iscritto, e restituirà l'ordine quando siano restituite all'archivio.

18. Nessuno può essere nominato segretario comunale nè percepirne lo stipendio, se non giustifica preventivamente;

1.° D'essere maggiore d'età;

2.° Di non essere mai stato condannato a pene criminali o condannato per furto, frode, od attentato ai costumi;

3.° Di aver riportato la patente d'idoneità dal Prefetto della provincia, in seguito ad esame subito innanzi ad un'apposita commissione composta:

a) del prefetto che la presiede personalmente o per mezzo di un consigliere da lui delegato;

b) d'un segretario della prefettura e di un segretario comunale, amendue a scelta del prefetto.

Potrà il prefetto, ove lo creda conveniente, incaricare dell'esame stesso, nei circondari che non sono da esso amministrati direttamente, i sotto-prefetti assistiti dal segretario della sotto-prefettura e da un segretario comunale a loro scelta.

Ciascun membro delle suddette commissioni ha voto deliberativo.

Il modo di procedere all'esame e le materie intorno alle quali dovrà versare saranno determinati dal Ministero dell'Interno per ispeciale istruzione.

L'apertura degli esami, i quali debbono aver luogo almeno una volta all'anno nell'ufficio di prefettura, è annunziata tre mesi prima nel giornale uffiziale della provincia o, in difetto, in quell'altro che vi si pubblica ed a cura dell'ufficio stesso ne sarà data partecipazione a tutti i sindaci della provincia.

19. Il segretario è responsabile d'ogni incombenza che debba essere disimpegnata dall'uffizio comunale.

Esso farà risultare dell'esecuzione data ai lavori che all'uffizio comunale incombono nell'interesse dello Stato, ai termini di leggi e di regolamenti generali, mediante l'annua trasmessione al sotto-prefetto od al pre-

fetto d'una tabella riassuntiva da compilarsi nell'epoca ed in conformità del modulo n.° 1 annesso al presente regolamento.

In caso di ritardo per parte dell'ufficio comunale, tanto nell'esecuzione dei lavori suddetti, quanto per l'invio della tabella sovraccennata, il segretario soggiace senz'altro avviso od eccitamento alla spesa del commissario che il prefetto od il sotto-prefetto ai termini dell'articolo 145 della legge è in facoltà d'inviare sul luogo per quest'oggetto.

Vi soggiaciono nello stesso modo e cumulativamente col segretario nella rispettiva proporzione che sarà determinata dal prefetto o dal sotto-prefetto gli altri stipendiati addetti all'uffizio comunale, ai quali risultasse imputabile la verificata negligenza o dilazione.

Queste spese sono anticipate dalla cassa del comune, salvo il rimborso per via di ritenute sullo stipendio dei suoi impiegati.

20. Nessuna delle carte spettanti all'amministrazione comunale puo essere dal segretario estratta od esportata dall'uffizio od archivio comunale, senza un'esplicita autorizzazione del sindaco.

Entro sei mesi dall'attivazione del presente regolamento ogni segretario comunale deve riscontrare se esiste, ed in caso diverso rinnovare o compilare l'inventario delle carte esistenti nell'archivio e degli affari già ultimati, e sottoporlo alla vidimazione del sindaco.

Eguale vidimazione debbesi procurare ad ogni aggiunta o detrazione menzionata sull'inventario.

21. In ogni comune il segretario deve tenere in corrente *almeno* i registri indicati nella tabella n° 2 annessa al prescente regolamento, oltre quelli prescritti da leggi o da regolamenti generali.

Deve inoltre tenere debitamente legati, affogliati e rubricati in ordine cronologico e di numero:

1.° Gli originali delle deliberazioni sì del consiglio che della giunta,

2.° Gli originali delle liste elettorali di ciascun anno approvati dall'autorità competente,

3.° Le leggi ed i decreti del Regno appartenenti all'edizione ufficiale e il bollettino della prefettura;

4.° I bilanci e stati preventivi;

5.° I conti consuntivi;

6.° I ruoli dei comunisti tenuti a fare le prestazioni militari;

7.° I libri od atti relativi al censo o catasto, semprechè, per la tenuta di questi libri e per tutti gli atti relativi, non siavi uno speciale impiegato,

8.° Gli atti relativi al censimento della popolazione ed alle notizie statistiche;

9.° Le mercuriali periodiche dei cereali e d'altri prodotti nei comuni in cui ha luogo un mercato,

10.° I verbali di mensile verificazione di cassa, nei comuni ove quest'incombenza non è riservata agli agenti del Ministero delle finanze,

11.° Le carte relative alla leva militare di ciascun anno.

22. Entro sei mesi dall'attivazione di questo regolamento ogni comune è in obbligo di far compilare e di tenere nella segreteria comunale:

1.° L'inventario dei beni stabili posseduti dal comune colle relative testimoniali di stato, ossia descrizione del loro stato, non che dei demanii, promiscuità, servitù attive e passive, e d'ogni diritto relativo a beni stabili che possa spettare al medesimo;

2.° L'inventario dei mobili, dei crediti ed altre attività;

3.° L'elenco dei debiti ed altre passività, distinguendo le ordinarie dalle straordinarie;

4.° L'elenco delle strade comunali e di quelle private soggette a servitù pubblica.

CAPO II.

Delle elezioni.

23. Il prefetto, pervenuta che gli sia la lista di cui nell'articolo 33 della legge, deve sottoporla alla deputazione provinciale per le occorrenti rettificazioni d'ufficio, ancorchè non siansi contro di essa avanzati reclami.

24. Delle liste deve tenersi in corrente un apposito registro presso l'ufficio di segreteria addetto alla deputazione provinciale, notando, in separate colonne, l'arrivo ed il rinvio di ciascuna lista, i reclami presentati coi documenti a questi annessi, e la decisione della deputazione, il tutto colla specificazione delle rispettive date.

Il prefetto deve curare che la deputazione sia convocata e pronunci le sue decisioni sulle liste e sui reclami nei termini prefissi dalla legge.

25. Non si fa luogo alla restituzione del deposito, di cui nell'articolo 34 della legge, che sulla presentazione di un estratto della decisione colla quale sia stata fatta ragione al reclamante.

Se il reclamo è reietto, il prefetto deve ordinare il versamento del deposito nella cassa della Congregazione di carità locale alla quale ne dà avviso.

26. La convocazione per le elezioni di cui nell'articolo 46 della legge non può avere luogo prima che le liste siano state restituite, debitamente approvate, dalle deputazioni.

Una copia del relativo manifesto deve, a cura del sindaco, essere trasmessa al prefetto prima della sua pubblicazione.

Se il prefetto non riceve prima del 15 di luglio comunicazione del manifesto, ne riferisce tosto alla deputazione, alla quale spetta di provvedere d'ufficio.

Se però le liste non fossero approvate dalla deputazione prima del 15 luglio, la Giunta Municipale fa senz'altro pubblicare in detto giorno il manifesto di cui nel paragrafo precedente, ma se, nell'intervallo che decorre da tale pubblicazione fino al giorno delle elezioni non sarà pervenuta al comune la lista debitamente approvata, si proceda ugualmente alle elezioni colla scorta della lista dell'anno precedente.

27. Nel determinare la maggioranza, di cui nell'articolo 47 della legge, debbono computarsi non solo gli elettori, ma eziandio i maschi maggiori d'età godenti dell'esercizio dei diritti civili ed aventi dimora nel comune.

La determinazione della deputazione, di cui nell'articolo suddetto, deve prescrivere contemporaneamente la rinnovazione dell'intiero consiglio comunale, procedendosi all'elezione dei nuovi consiglieri nella forma prescritta dal § 4 dell'articolo suddetto.

28. Alle funzioni di segretario definitivo di cui nel § 2 dell'articolo 52 della legge, può essere chiamata anche una persona non avente la qualità di elettore od estranea al comune.

29. Nei comuni in cui gli elettori sono ripartiti in sezioni, i Regi Delegati straordinari possono, a mente del paragrafo ultimo dell'articolo 151 della legge, affidare le funzioni di presidenti delle sezioni secondarie ad elettori anche appartenenti ad altre sezioni dei comuni medesimi.

30. Gli elettori delle frazioni, di cui nell'ultimo alinea dell'articolo 47 della legge, votano esclusivamente per la scelta dei consiglieri attribuiti alla frazione cui appartengono, ma possono sceglierli anche fra gli eleggibili delle altre frazioni.

31. La presenza di tre membri voluta dall'articolo 56 della legge è anche necessaria nell'intervallo tra la prima e la seconda votazione.

32. Quando tutti gli elettori di un comune formano una sola adunanza terminata che sia la votazione, il presidente dell'uffizio pubblica anzitutto il risultato dello scrutinio, cioè i nomi di tutti i candidati che ottennero voti, col rispettivo numero di questi, facendone risultare distintamente nel verbale, e successivamente passa alle operazioni indicate nell'articolo seguente di questo regolamento.

Quando invece gli elettori sono ripartiti in più sezioni, ogni presidente di sezione notifica alla medesima il risultato, dello scrutinio. Reca poi il verbale al presidente della prima sezione, il quale, riassunti i diversi scrutinii, li rende egualmente pubblici.

33. Compiuto lo scrutinio, o prima ancora di proclamare il risultato della votazione, l'ufficio elettorale deve verificare se i candidati che hanno riportato maggior numero di voti presentano i requisiti voluti per essere eleggibili ed il presidente ne interpella ad alta voce l'adunanza, inserendo poi nel verbale i motivi di ineleggibilità denunziati dagli elettori presenti contro alcuno dei candidati.

L'uffizio riconosciuto sussistente qualche motivo d'ineleggibilità, si astiene dal computare i voti dati al candidato ineleggibile, indicandone però i motivi nel verbale.

L'ufficio deve parimente far menzione nel verbale delle proteste presentate ancorchè le avesse rejette.

Dopo queste operazioni si proclama il risultato della votazione

34. Le schede sono tenute valide ancorchè non contengano tanti nomi di candidati quanti sarebbero i consiglieri da nominarsi.

35. I consigli comunali e le deputazioni provinciali non possono prendere ingerenza o dare disposizioni sulle operazioni elettorali se non è presentato loro un ricorso.

Le deputazioni provinciali non debbono accettare ricorsi se non sui punti e sulle questioni che abbiano fatto oggetto di una decisione del consiglio comunale.

I consigli comunali invece prendono cognizione e deliberano ancorchè il ricorso si aggiri su questioni non proposte all'ufficio elettorale.

36. I ricorsi contro le decisioni del consiglio comunale che versino sulla capacità legale d'un cittadino ad essere elettore od eleggibile debbono essere portati direttamente alla corte d'appello.

37. La notificazione delle decisioni prese dal consiglio comunale sui ricorsi, di cui nell'articolo 75 della legge, dev'essere fatta agli interessati nello stesso termine di tre giorni che è prescritto dal precedente articolo 74.

Però il reclamante deve fare nel ricorso medesimo elezione di domicilio nel territorio del comune, anche presso qualche persona terza.

38. Contro le decisioni della deputazione provinciale è ancora ammesso il ricorso del Governo del Re, il quale provvede con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato

CAPO III.

Del Consiglio Comunale.

39. L'incompatibilità stabilita dall'articolo 84 della legge si estende tanto ai membri della Giunta che stettero in carica prima della Sessione autunnale, quanto a quelli che furono nominati per surrogarli.

40. I consigli comunali che deliberano di tenere pubbliche in tutto od in parte le loro sedute debbono formare anzitutto un apposito regolamento da rassegnarsi all'autorità superiore a mente degli articoli 130 e successivi della legge.

41 Nel determinare la metà dei consiglieri, di cui nell'articolo 89 della legge, non sono da computarsi i posti divenuti vacanti per decesso, rinuncia data o per altra causa, sempreche però il numero dei consiglieri non risulti inferiore a quello previsto dall'art. 204

Anche la seconda convocazione dev'essere fatta per avviso scritto sul quale debbono nuovamente indicarsi gli oggetti da trattarsi nell'adunanza

42. Il Consiglio comunale può sempre assumere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto o con obbligo di farne espressa menzione ma senza specificarne i motivi nel verbale.

In tal caso il segretario deve ritirarsi dall'adunanza durante la deliberazione.

L'esclusione del segretario è di diritto quando egli si trova in alcuno dei casi ai quali accenna l'articolo 222 della legge.

43. Le deliberazioni riflettenti persone debbono sempre stendersi in un verbale separato da cui consti essersi proceduto alla votazione con suffragi segreti ed in seduta non pubblica.

44. Il certificato della pubblicazione eseguita a mente dell'articolo 90 della legge, deve eziandio annunziare se siansi o non prodotte opposizioni contro le singole deliberazioni.

45. Le copie di cui è cenno nel secondo paragrafo dell'articolo 90 della legge, debbono essere certificati conformi dal sindaco o da chi ne fa le veci, ed essere muniti del bollo comunale. Per il rilascio di tali copie non si possono esigere emolumenti o tasse maggiori di quelle stabilite dalla tariffa annessa al presente regolamento (Tabella n° 3), nella quale si trovano pur anche determinati i vari emolumenti che gli uffizi comunali sono autorizzati a percepire.

L'emolumento o tassa percepita deve sempre essere indicata a piè di ciascuna copia od atto rilasciato, ed il segretario del comune deve apporvi la propria firma Nessun emolumento è dovuto quando la copia od il documento sono richiesti nell'interesse dello Stato, o quando sono domandati da privati per lo scopo della determinazione, del pagamento o dell'esonerazione delle imposte verso lo Stato Si fa però luogo al rimborso delle spesa per la riproduzione di disegni, nel caso richiedasi l'opera di persona non stipendiata del comune.

Se gli uffizi comunali ricusano o si rendono morosi a dare le copie dei documenti suddetti, il prefetto o il sotto-prefetto, sul ricorso degl'interessati, possono provvedere a senso degli articoli 145 della legge, e 19 del presente regolamento

CAPO IV

Della Giunta

46. All'elezione dei membri della Giunta deve il Consiglio comunale procedere nella prima seduta della tornata autunnale

47. Per determinare la maggioranza voluta dall'articolo 91 della legge deve tenersi conto dei soli consiglieri votanti

Qualora dopo due votazioni consecutive alcuno dei candidati non abbia riportata la maggioranza assoluta dei voti, il consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione

48. Le Giunte municipali nominate nell'attivazione del presente regolamento, ovvero in seguito a posteriori rielezioni generali del Consiglio, non si rinnovano per metà nel primo anno del loro insediamento. La stessa norma deve osservarsi nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, siasi rinnovata per intiero la Giunta

I consiglieri nominati membri della Giunta entrano in carica tostochè la deliberazione colla quale sono nominati è divenuta esecutoria coll'apposizione del *visto* o col decorso del termine fissato dalla legge.

49. Ove la Giunta non prepari e non trasmetta a norma dell'articolo 130 della legge, entro il termine da prescriversi dal Ministero delle finanze, i ruoli dei quali è cenno nel n.° 5 dell'art. 93 della legge medesima, il prefetto promuove, entro i 15 giorni successivi alla scadenza di quel termine i provvedimenti della deputazione provinciale.

CAPO V

Del sindaco

50. Il sindaco presta il giuramento nelle mani del prefetto, o di quell'altra autorità da lui delegata, la formola del giuramento e la seguente:

« Io . . . .. giuro di essere fedele a S. M. il Re ed ai suoi reali successori, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, e « di esercitare le mie funzioni di sindaco col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria. »

51. Il distintivo del sindaco consiste in una fascia tricolore in seta da portarsi cinta attorno ai fianchi.

La fascia deve avere nelle due estremità una frangia di cordoncini d'argento della grossezza di millimetri due e dell'altezza di centimetri otto

52. Il sindaco delega un assessore cui spetti di supplirlo in caso di bisogno

Può inoltre fare speciali delegazioni ai singoli assessori.

CAPO VI.

Dell'amministrazione e contabilità comunale e di alcune spese obbligatorie dei comuni.

53. Il carcere mandamentale, ossia sala d'arresto o casa di deposito di cui al n° 10 dell'articolo 116 della legge, oltre i necessari requisiti di salubrità e di sicurezza, deve riunire quegli altri che corrispondano alle esigenze del servizio, in relazione colla custodia dei detenuti, giurisdizione penale del giudice di mandamento e popolazione soggetta alla medesima.

54. Gli agenti di custodia delle carceri mandamentali sono proposti dalla Giunta Municipale del capoluogo del mandamento, e nominati dal prefetto, il quale ha facoltà di sospenderli e di rimuoverli.

55. La spesa necessaria per lo stabilimento del carcere mandamentale, per la pigione, quando occorra, dei locali, non che per lo stipendio dei sanitari, e per il salario e per le altre competenze attribuite agli agenti di custodia (in quanto queste non siano a carico dei fornitori del mantenimento dei detenuti giusta i contratti in vigore) sono a carico dei comuni del mandamento in ragione composta delle rispettive popolazioni e del contingente principale dell'imposta fondiaria. Queste spese sono amministrate dal comune del capoluogo.

56. Quando il comune delibera di nominarsi un tesoriere proprio in conformità dell'articolo 120 della legge, il sindaco deve, in principio d'ogni mese, o personalmente o per mezzo di un assessore da esso delegato, procedere, in concorso del tesoriere e coll'assistenza del segretario comunale, ad una ricognizione dei fondi esistenti nella cassa, non che dello stato delle riscossioni arretrate.

Di ogni ricognizione si stende un verbale in doppio originale firmato dal sindaco, dal tesoriere e dal segretario, uno dei quali deve ritenersi nell'ufficio comunale e l'altro rimettersi al tesoriere.

57. Quando un solo agente è incaricato della riscossione tanto delle imposte erariali quanto delle sovrimposte provinciali e comunali, nell'avviso di pagamento che è tenuto di spedire ai contribuenti indicherà distintamente le rispettive aliquote e proporzioni.

58. L'esattore od il tesoriere deve rendere il conto delle riscossioni e dei pagamenti operati per conto del comune entro un mese successivo alla chiusura dell'esercizio al quale il conto si riferisce.

59. Gli atti accennati nell'articolo 128 della legge non sono esecutorî senza il *visto* del prefetto o sotto-prefetto, i quali debbono accertarsi che siano state osservate le forme prescritte.

La licitazione, di cui nel § 2 dello stesso articolo, si fa anche per gara fra i vari aspiranti.

La scelta fra la licitazione e la trattativa privata dev'essere determinata dall'importanza dell'oggetto e dalla natura del servizio cui si tratta di provvedere.

CAPO VII

Delle deliberazioni comunali soggette al visto od all'approvazione superiore

60. Le deliberazioni che il sindaco è tenuto di inviare all'autorità incaricata di apporre il visto, si debbono sempre trasmettere in duplice estratto, uno dei quali è destinato a rimanere presso l'autorità medesima.

La ricevuta di cui nel § 2° dell'articolo 130 della legge dev'essere spedita dall'autorità suddetta entro le 24 ore dall'arrivo degli atti, risultante dal registro di protocollo dell'ufficio.

61. Nel circondario amministrato dal prefetto non è mestieri del decreto di sospensione di cui nell'articolo 132 della legge, ma si deve tuttavia osservare per l'annullamento il termine perentorio stabilito nell'art. 136.

Relativamente poi alle deliberazioni sui bilanci e sui conti degli amministratori comunali, la dichiarazione di cui è cenno nel § 2° dell'articolo 136 deve emanare, per i comuni appartenenti a circondari amministrati da sotto-prefetti, entro un nuovo termine pari a quello nei diversi casi prefisso dall'articolo 134 ai sotto prefetti medesimi da decorrere però dal giorno in cui risultino pervenuti all'ufficio di prefettura i bilanci ed i conti suddetti.

62. Non spetta al sotto-prefetto di sospendere le deliberazioni sottoposte all'approvazione della deputazione provinciale, ancorchè viziose per difetto di forma, ma deve trasmetterle al prefetto, limitandosi ad indicare appiè delle medesime i motivi di nullità da esso rilevati.

Quando poi si tratta di deliberazioni relative ai regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni, di cui è cenno nell'articolo 138, numero 4 della legge, dalle prefetture e sotto-prefetture debbono comunicarsi alle autorità preposte al buon governo dei boschi e delle acque per quelle opposizioni che le medesime credessero di farvi presso l'autorità competente.

63. Le deliberazioni, gli atti, e i conti per la cui validità la legge espressamente richiede la approvazione di un'autorità superiore non sono esecutorii quand'anche muniti del *visto* se non interviene quest'approvazione.

In questo caso l'azione dell'autorità superiore non è assoggettata dalla legge alla decorrenza di alcun termine.

64. L'ingerenza della deputazione provinciale rispetto alle spese obbligatorie si limita a provvedere nelle medesime in caso di rifiuto del Comune, o quando esso provveda insufficientemente, ma non deve statuire in quanto possa esservi di facoltativo nel determinare la misura di tali spese, od i modi di eseguirle.

65. Quando il prefetto non abbia potuto conoscere l'esistenza di una deliberazione che dovrebbe dichiarare nulla a mente dell'art. 227 della legge, il termine prefissogli dall'art. 136 per pronunziare l'annullamento non gli decorre che dal giorno in cui risulti essere la medesima pervenuta a di lui notizia.

Se poi avendola conosciuta, non avrà tuttavia proceduto al suo annullamento, deve riferirne al Ministero dell'Interno, cui spetta di promuovere le occorrenti dichiarazioni ai termini dell'articolo 107 del presente regolamento.

66. Ai termini del n° 5, dell'art. 138 della legge, passa nella deputazione provinciale la facolta di rendere esecutivi i regolamenti per i dazi comunali e le relative tariffe che l'articolo 102 del regolamento annesso al Decreto Reale del 10 luglio 1864, n° 1830, aveva attribuita ai prefetti. I Consigli comunali nel deliberare e le deputazioni provinciali nell'approvare i regolamenti suddetti, dovranno seguire le norme generali che saranno emanate dal Ministero delle finanze.

CAPO VIII.

Dei regolamenti municipali.

67. I comuni possono con regolamenti di polizia urbana;

1.° Provvedere all'annona ed all'igiene dichiarando le regole e le cautele opportune per la fabbricazione e per lo smercio dei commestibili non che per l'esercizio delle arti relative;

2.° Determinare le norme per le mete o calmieri dei generi annonari e di prima necessita, quando le circostanze locali e le consuetudini ne giustifichino l'opportunita;

3.° Provvedere alla pulitezza dell'abitato, e determinare i tempi e i modi per la tenuta e lo spurgo dei luoghi e dei depositi immondi;

4.° Prescrivere norme per lo sgombramento delle immondezze e delle nevi dalle vie e da altri luoghi pubblici e per l'innaffiamento delle strade;

5.° Determinare gli obblighi de' privati in ordine alla sistemazione e conservazione dei canali di spurgo e di scolo, dei selciati, fossi e stillicidi sui luoghi pubblici, fissando la competenza passiva per tali spese;

6.° Provvedere alla libera circolazione nelle vie e nei luoghi pubblici ed a rimuovere i pericoli derivati dalla ricostruzione e riparazione di strade, ponti di fabbriche, depositi di materiali, scavi, ecc.

7.° Fare divieto permanente o temporaneo di passaggio in certe vie interne per i carri o per gli animali quando ne sia dimostrata la necessita; e determinare gli spazi per le fiere, per i mercati per i giuochi pubblici, senza pregiudizio dei diritti delle proprietà circostanti;

8.° Regolare l'uso dei bagni nei luoghi pubblici;

9.° Fissare norme per la custodia e circolazione dei cani;

10.° Prescrivere norme per l'ammasso, il deposito e la custodia delle materie accendibili; determinare le altre cautele necessarie per evitare gli incendi tanto nell'abitato che nelle campagne, e provvedere per la loro pronta estinzione;

11.° Provvedere in generale ad altri oggetti consimili che non siano già regolati dalle leggi o dai regolamenti generali dello Stato.

In nessun caso i comuni potranno prescrivere l'uso di mezzi che non siano nel dominio pubblico, od il cui monopolio appartenga ad altri per privilegio, senza che sia convenuta coi proprietari del privilegio una tariffa che escluda ogni abuso. Questa tariffa debbe essere sottoposta all'approvazione dell'autorità cui spetta di approvare il regolamento.

68. Sono materie dei regolamenti di polizia rurale:

1.° Le condizioni generali esistenti per l'uso dei beni privati, per impedire i passaggi abusivi e prevenire i furti di campagna;

2.° I consorzi per l'uso delle acque quando interessano la maggior parte degli abitanti o delle terre di un comune o di una frazione;

3.° La manutenzione dei canali o delle altre opere consortili destinate alla irrigazione, allo scolo, specialmente nei terreni bonificati o fognati;

4.° Lo spigolamento e l'esercizio di altri atti consimili sui beni dei privati quando la popolazione vi abbia diritto per titolo o per consuetudine.

5.° Il divieto dei pascoli non conciliabili coll'interesse generale del comune;

6.° Il divieto dei modi di trasportare i carichi che siano contrari alla conservazione in buono stato delle strade;

7.° Le norme circa i tempi ed i modi da osservarsi per la distruzione degli insetti o d'altri animali nocivi alle campagne, in quanto non vi provvedano le leggi od i regolamenti generali.

69. Sì negli uni che negli altri regolamenti possono i comuni:

1.° Provvedere alla mondezza e salubrità delle fonti e delle altre acque destinate ad uso pubblico;

2.° Stabilire la pianta organica e la divisa dei loro agenti, sieno essi isolati, ovvero riuniti in corpo, purchè per altro non possano assimilarsi, nelle denominazioni, nei distintivi dei gradi, e nelle divise ai vari corpi del R. esercito ed agli agenti doganali o di sicurezza pubblica.

Questa riserva è pur anche applicabile alle divise dei corpi o bande musicali creati ed ordinati dai comuni in quanto non debbano far parte della guardia nazionale, nel qual caso la loro divisa dev'essere quella stabilita dai regolamenti generali.

70. Sono materie di regolamenti edilizi le norme sopra:

1.° La formazione delle commissioni edilizie comunali con voto puramente consultivo;

2.° La determinazione del perimetro dell'abitato a cui si debbono intendere assolutamente circoscritte le prescrizioni dei regolamenti stessi;

3.° I piani regolatori dell'ingrandimento e di livellazione, o di nuovi allineamenti delle vie, piazze e passeggi pubblici;

4.° L'erezione, demolizione o restauro dei fabbricati o costruzioni murali posti a vista del pubblico e gli obblighi relativi dei proprietari ad oggetto che non siano violati i piani di cui al numero precedente, ed al fine che non sia impedita la viabilità e non sia deturbato lo aspetto dell'abitato.

5.° L'intonaco e le tinte dei muri e delle facciate quando la loro condizione deturpi l'aspetto dell'abitato, rispettando gli edifizii di carattere monumentale sì pubblici che privati.

6.° L'altezza massima permessa per i fabbricati in correlazione alla ampiezza della via o dei cortili.

7.° Le sporgenze di qualunque genere sull'area delle vie e piazze pubbliche.

8.° I lavori sotterranei da eseguirsi nel pubblico sotto-suolo e la forma delle ribalte destinate a dar luce od accesso ai luoghi sotterranei sì pubblici che privati, quando tali ribalte esistono nei luoghi di pubblico passaggio.

9.° L'apposizione o la conservazione dei numeri civici.

10.° La formazione, la conservazione ed il restauro dei marciapiedi, dei lastricati nei portici e de' selciati nelle vie e piazze.

71. Fra le tariffe che le Giunte municipali sono autorizzate dall'art. 93, num. 10 della legge a decretare, non sono comprese quelle delle barche nei porti marittimi, le quali continuano ad essere stabilite dai capitani dei porti, coll'autorizzazione del Ministero di marina, conformemente al disposto dell'art. 176 delle R. patenti 24 novembre 1827 state estese a tutto il Regno col R. decreto del 22 dicembre 1861, num. 387.

TITOLO III.

DELLE PROVINCIE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

72. Il riparto dei consiglieri provinciali fra i diversi mandamenti prescritto dall'art. 156 della legge, sarà fatto in ragione di popolazione e risulterà da una Tabella da approvarsi con uno speciale decreto reale.

Saranno pure approvate con decreto reale le successive modificazioni che potranno occorrere in dipendenza degli articoli 13 e seguenti della legge, non che nei casi di aumento o di riduzione del numero dei mandamenti.

73. Ove accada che ad una seduta del Consiglio provinciale non intervenga nè il presidente, nè il vice-presidente, il consigliere più anziano fra i presenti può provvisoriamente assumere la presidenza. In mancanza del segretario o del vice-segretario ne assume pure provvisoriamente le funzioni il consigliere più giovane.

74. Nel computo dei membri voluti dall'articolo 169 della legge per la validità delle deliberazioni del Consiglio provinciale non sono da comprendersi che i consiglieri effettivamente in carica.

In ordine a questo computo, le rinuncie date per iscritto equivalgono a quelle di cui siasi preso atto.

CAPO II.

Della deputazione provinciale

75. L'elezione della deputazione provinciale deve per quanto è possibile essere fatta dal Consiglio in una delle prime sedute della sua Sessione ordinaria.

76. La deputazione provinciale è convocata dal prefetto.

Per gli affari che ha da spedire, come autorità tutoria, è sempre riunita nell'ufficio di prefettura e deve essere coadiuvata da impiegati dell'ufficio medesimo a norma dell'articolo 9 del presente regolamento.

77. Il carteggio della deputazione provinciale si fa per mezzo del prefetto, il quale cura la rimessione alla segreteria del Consiglio provinciale di quello che riflette l'amministrazione provinciale.

78. È dovere del prefetto di convocare la deputazione quante volte occorre nel corso del mese per spedire gli affari ad essa deferiti.

79. Il Ministero dell'Interno, presi gli opportuni concerti cogli altri ministeri determina con apposite istruzioni l'epoca e la forma della relazione generale che la deputazione è tenuta di presentare in ogni anno a tenore dell'articolo 180, n.° 13 della legge.

80. Entro un mese dal suo insediamento, la deputazione provinciale deve formare il regolamento di cui è cenno nell'articolo 186 della legge. Intanto si osserverà quello vigente, in quanto non sarà contrario alle disposizioni della legge e del presente regolamento.

81. Il prefetto deve dichiarare, per ordinanza scritta, dimissionari quei membri della deputazione che siansi posti nella condizione prevista dall'articolo 188 della legge e riferirne alla deputazione provinciale nella prima adunanza successiva.

Il segretario addetto alla deputazione provinciale deve tenere in corrente un registro degli intervenuti e dei mancanti alle singole adunanze. Di questo registro è data visione al Consiglio provinciale nella prima adunanza della sessione ordinaria.

CAPO III.

Della ingerenza governativa nell'amministrazione provinciale, e delle spese ed altri atti obbligatorii.

82. I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio provinciale si debbono sempre trasmettere al prefetto per estratti distinti per ogni singolo oggetto deliberato ed in duplice copia, una delle quali da conservarsi nell'archivio della prefettura. È loro applicabile il disposto dall'articolo 63 del presente regolamento.

83. Quando occorre di compiere qualche atto d'istruttoria prima di munire del visto o di annullare le deliberazioni del Consiglio provinciale a mente dell'articolo 192 della legge, il termine di 20 giorni in esso fissato s'intende non dover decorrere che dal giorno in cui risulta ultimata l'istruttoria.

In tal caso se ne deve dare immediata partecipazione al presidente del Consiglio provinciale.

84. Nella tornata ordinaria il prefetto deve far inscrivere sull'ordine del giorno delle prime sedute del Consiglio provinciale tutti quegli oggetti che toccano l'interesse generale dello Stato ed ai quali il Consiglio provinciale è tenuto per legge di provvedere.

In caso d'urgenza deve anche promuovere a tale scopo la convocazione del Consiglio in seduta straordinaria.

85. Qualora il Consiglio omettesse di prendere sulle proposte del prefetto alcune deliberazioni, si ritiene assenziente alle proposte stesse ai termini dell'articolo 220 della legge, ed il prefetto ne promuove l'immediata esecuzione dalla deputazione provinciale.

Quando invece deliberando ricusasse di provvedere, ovvero provvedesse in modo insufficiente, il prefetto, informatone anzitutto il Ministero dell'Interno e sentito il Consiglio di prefettura, provvede d'ufficio con decreto motivato, dandone immediata partecipazione alla deputazione.

86. Scorso il termine di 30 giorni stabilito dall'articolo 221 della legge, se non è sorto reclamo e se la deputazione non ha provveduto, il prefetto provvede a quanto può occorrere per l'esecuzione del decreto, e fa gli acquisti, le provviste e gli altri atti, ivi comprese le spedizioni dei mandati (che sono in tal caso firmati da esso o dal segretario della prefettura) e cura infine l'intiera loro estinzione sulla cassa provinciale.

87. Quando poi fosse sorto reclamo contro il decreto del prefetto, egli ne fa immediata relazione al Ministero dell'interno, il quale può ordinare quelle indagini che crede necessarie a spese delle provincia e quindi udito ove d'uopo il Ministero cui la materia riguarda, ed avuto il parere del Consiglio di Stato, promuove la definitiva decisione per decreto reale.

88. Il prefetto avuta comunicazione della decisione suddetta, ne informa la deputazione provinciale nella prima successiva sua adunanza e la invita formalmente a provvedere per l'esecuzione del decreto stesso a termini dell'articolo 216 della legge.

Se la deputazione non prende nella seduta stessa le occorrenti deliberazioni, o se non firma il mandato quando trattasi di spese obbligatorie da soddisfare, il prefetto ne prende atto nel verbale della seduta e successivamente formula un suo decreto con cui, assumendo la qualità di commissario del governo, provvede a quanto occorre sia per l'esecuzione dell'opera, sia per il pagamento delle spese che fu oggetto della vertenza.

CAPO IV.

Dei locali per le prefetture e sotto-prefetture e della relativa mobilia.

89. I locali tanto per gli uffizi quanto per gli alloggi dei prefetti e sotto prefetti e la qualità e quantità dei mobili, arredi ed attrezzi sì grossi che minuti, da somministrarsi dalle provincie a termini dei numeri 14 e 15 dell'articolo 174 della legge, debbonsi intendere proporzionati alle esigenze del servizio, nonchè al grado ed all'importanza dei funzionarii chiamati a farne uso, tenuto conto del decoro voluto per la città in cui risiedono e in pari tempo della convenienza di non abbondare soverchiamente nella provvista di oggetti di puro lusso.

90. Nella mobilia che le provincie sono tenute a fornire a termini dell'articolo precedente non sono comprese, e perciò restano a carico dei prefetti e sotto-prefetti:

1.° Le argenterie,
2.° Le biancherie,
3.° Le carrozze ed oggetti relativi.

91. Sorgendo per parte della rappresentanza provinciale obbiezioni intorno alla necessità ed opportunità di richiesta di mobilia ovvero divergenze intorno alla convenienza dei locali posti a carico delle provincie a tenore del citato articolo 174 della legge, il prefetto deve riferirne al Ministero dell'Interno con motivato rapporto.

Quando il Ministero consenta nella richiesta del prefetto, questi invita la rappresentanza provinciale a deliberare, e procede in caso di rifiuto, in conformità delle prescrizioni stabilite nel capo terzo del presente titolo pel pagamento delle spese obbligatorie.

92. Il prefetto ed i sotto-prefetti hanno la responsabilità della conservazione in buono stato del locale, della mobiglia e degli attrezzi dei rispettivi uffizi ed alloggi o, occorrendovi riparazioni o rinnovazioni debbono fare in tempo utile le opportune richieste alla rappresentanza provinciale affinchè vi provveda; altrimenti sottostaranno del proprio alle maggiori spese cagionate da grave negligenza.

Non sono però responsabili del deterioramento derivante dal semplice uso.

93. Dopo eseguite le somministranze deliberate ovvero decretate a norma delle disposizioni che precedono, dei locali somministrati e della mobiglia entrostante, si deve, a cura del Consiglio provinciale, formare in contraddittorio del prefetto o dei sotto-prefetti un regolare inventario in triplice originale, uno dei quali deve rimettersi al Ministero dell'Interno e gli altri due rimangono nei rispettivi archivi del Consiglio provinciale e delle prefetture o sotto-prefetture

Quest'inventario è riveduto una volta all'anno, e del relativo verbale deve essere trasmessa una copia al Ministero dell'Interno.

94. In caso di traslocazione o di cessazione dall'impiego, si procede tra l'antico ed il nuovo funzionario o chi per essi ad una minuta ricognizione del numero e dello stato si dei locali che della mobiglia e degli arredi, coll'intervento di un delegato della rappresentanza provinciale e colla scorta dell'inventario primitivo e dei verbali delle successive variazioni dei medesimi.

Prima di lasciare l'antica residenza, il funzionario cessante deve presentare formale istanza perchè sia fatto luogo alla ricognizione suddetta, in difetto è tenuto responsabile in proprio di quanto fosse in seguito per riconoscersi mancante.

CAPO V.

Disposizioni generali riguardanti l'amministrazione provinciale.

95. Gli impiegati propri del Consiglio provinciale, di cui è cenno nell'articolo 196 della legge, sono addetti unicamente all'azienda provinciale ma non hanno ingerenza negli affari in cui la deputazione esercita attribuzioni di autorità tutoria.

96. A tenore dell'articolo 198 della legge sono applicabili ai contratti stipulati per conto delle amministrazioni provinciali le disposizioni che in ordine alla esecutorietà degli atti consimili stipulati per conto dei comuni, furono stabilite nell'articolo 59 del presente regolamento.

97. Le deliberazioni prese nel corso dell'anno dal Consiglio provinciale in adunanze straordinarie debbono essere pubblicate in un medesimo volume cogli atti della Sessione ordinaria.

Da tale pubblicazione debbono però eccettuarsi le deliberazioni state annullate.

98. Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo 201 della legge spetta anche al prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, di compiere gli atti di cui è cenno nel paragrafo 2° dell'articolo 160 della legge.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PROVINCIALE

99. Il Consiglio comunale nella sessione di primavera ed il Consiglio provinciale nella Sessione ordinaria procederanno in conformità dell'articolo 263 della legge, all'estrazione del quinto dei consiglieri da rinnovarsi.

Se nell'intervallo che corre sino al giorno dell'elezione si verificano vacanze, si deducono dal numero dei consiglieri da rinnovarsi gli ultimi estratti, e l'estrazione di questi si ritiene come non avvenuta.

100. Quando per decesso o per altra causa, sonosi resi vacanti al momento dell'elezione posti di consiglieri provenienti dall'elezione generale, questi si computano già nel quinto che dovrebbe estrarsi a sorte ai termini dell'articolo 203 suddetto.

Ove però il numero di questi venisse ad eccedere il quinto da rinnovarsi, si procede egualmente alla surrogazione di tutti i consiglieri mancanti, ma si intendono eletti per un quinquennio quelli che hanno riportato maggior numero di voti, e gli altri continuano ad essere soggetti alle estrazioni successive, al pari di quelli provenienti da elezione generale che ancor rimangono al Consiglio.

101. Le giunte e le deputazioni prendono atto delle rinuncie presentate dai loro membri, ed in assenza dei Consigli, di quelle presentate dai consiglieri.

102. Tanto le giunte, che le deputazioni non possono dispensarsi dal prendere atto delle rinuncie presentate.

Gli impedimenti cui accenna l'art. 208 della legge debbono essere prontamente dal sindaco denunziati al prefetto, il quale promuove la decadenza dei consiglieri con decreto da pronunciarsi dalla deputazione provinciale.

103. Non sono comprese fra le spese forzose delle quali è cenno all'articolo 210 della legge, quelle di viaggio e di soggiorno sopportate dai consiglieri residenti fuori del capo-luogo per intervenire alle sedute dei Consigli.

104. Nel verbale delle adunanze si deve far constare del nome dei singoli consiglieri presenti alla votazione sovra ciascuno oggetto, colla indicazione di quelli che si sono astenuti.

105. I bilanci debbono essere divisi in tre parti ben distinte, cioè in *Attivo, Passivo* e *Residuo*.

I bilanci ed i conti, sì dei comuni che delle provincie debbono essere formati e resi in conformità dei moduli e delle istruzioni da emanare dal Ministero dell'Interno, dal quale sarà pur anco determinata la forma dei registri di contabilità.

Tali istruzioni debbono avere per base la massima che l'anno finanziario comprende l'esercizio contabile dei redditi e delle spese dell'anno solare, e si protrae a tutto il 31 marzo dell'anno successivo per la riscossione delle entrate e l'estinzione delle spese che si riferiscono all'anno solare.

106. Sui residui attivi dei bilanci possono farsi pagamenti, anche dopo avvenuta la chiusura del conto relativo.

107. Il governo del re può in qualunque tempo dichiarare, con decreto reale, e sentito il Consiglio di stato, la nullità delle deliberazioni di cui nell'articolo 227 della legge.

Può similmente modificare i regolamenti che vengono deliberati dai comuni e dalle provincie, quantunque ne sia delegata l'approvazione alle deputazioni provinciali od altra autorità.

A tale effetto sarà sempre trasmessa copia dei regolamenti approvati al ministero competente.

Il provvedimento del re emana tanto sopra ricorso, come per iniziativa del Governo.

108. La disposizione contenuta nell'articolo 233 della legge non è applicabile che a quegli atti che sono facoltativi per i comuni e le provincie, e non a quelli che sono obbligatorii.

TITOLO X.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

109. Gli attuali Consigli provinciali saranno sciolti in quelle provincie dove, in forza della facoltà concessa al governo, si verificheranno nelle circoscrizioni territoriali mutamenti per effetto dei quali la rappresentanza provinciale venga a trovarsi alterata nel numero o nel riparto dei membri che la legge assegna alla medesima.

110. A far principio dal 1° gennaio dell'anno 1866, le provincie ed i comuni saranno tenuti a corrispondere al Ministero delle Finanze a semestri maturati, un'annua pigione ragguagliata ai prezzi correnti nelle rispettive località, per i fabbricati e siti demaniali occupati da uffizi od Istituti governativi o da alloggi di funzionari che cessano di stare a carico dello Stato.

I corrispettivi e le condizioni dell'affittamento saranno stabiliti col mezzo di private trattative fra il demanio ed i corpi morali interessati, e dovranno risultare da regolare contratto.

Ove non riuscisse l'accordo entro il 31 dicembre 1865, il demanio sarà libero di disporre altrimenti della sua proprietà e fabbricati.

111. Entro due mesi dall'attivazione del presente regolamento, ogni uffizio di prefettura o di sotto-prefettura dovrà procedere in concorso dell'uffizio del genio civile e della direzione demaniale del luogo, alla ricognizione della mobilia di spettanza dello Stato o della provincia esistente nei rispettivi uffici ed alloggi ed alla descrizione del suo stato attuale, e quindi presentare tanto al Ministero dell'Interno, quanto al Consiglio provinciale due note distinte compilate d'accordo coll'uffizio locale del genio civile:

1.° Dei locali in cui sono presentemente collocati gli uffizi o gli alloggi rispettivi colla descrizione della mobilia entrostante;

2.° Dei locali e della mobilia ed arredi, notandone la condizione e rilevando gli oggetti mancanti e le riparazioni che ancora occorrerebbero per completare le somministrazioni prescritte.

Tali note saranno compilate accuratamente firmate, quelle di cui al numero 1, dai rappresentanti dei tre uffizi predetti e quelle di cui al numero 2 dal prefetto o sotto-prefetto e dal capo dell'uffizio locale del genio civile.

112. Nella tornata ordinaria del 1865 od in altra che potrà essere straordinariamente ordinata prima di quell'epoca dovranno anzitutto le rappresentanze provinciali provvedere affinchè al 1° gennaio 1866 i locali che in forza dell'articolo 174 della legge passano a loro carico siano posti a disposizione degli uffizi ed autorità che debbono occuparli e siano forniti di tutto punto, analogamente al disposto del numero 2 dell'articolo precedente.

Lo stesso dovranno curare le rappresentanze comunali per quanto le riflette.

113 I prefetti che si troveranno al 1° del prossimo venturo luglio in carica in qualunque provincia in cui il loro alloggio sia provvisto delle tre categorie di mobili, le quali in forza dell'articolo 90 del presente regolamento sarebbero escluse dalla mobilia permanente, continueranno a goderne per tutto quel tempo che rimarranno ancora in quella residenza, dovranno però inviarne, entro lo stesso mese di luglio, una particolareggiata descrizione al Ministero dell'Interno.

I loro successori dovranno farne immediata rimessione alle locali direzioni del demanio.

È riservata alla provincia la facoltà di rilevarne a stima di periti tutta la mobilia tanto degli uffizi che degli alloggi, salvo l'approvazione del Ministero delle finanze pel contratto di cessione.

Visto d'ordine di S. M.

Il ministro G. Lanza.

N. 1. TABELLA RIASSUNTIVA

dei lavori spediti negli uffizi comunali nel corso dell'anno, da trasmettersi al prefetto ed al sotto-prefetto nella 1ª quindicina di luglio.

1.° Tutti i lavori relativi alle spese obbligatorie per i Comuni ai termini di leggi o di regolamenti generali, e singolarmente dell'articolo 116 della legge contemplata nel presente regolamento;

2.° Verificazioni mensili della cassa comunale nei comuni in cui è chiamato a procedervi il sindaco;

3.° Relazioni di pubblicazione di leggi, regolamenti od avvisi nell'interesse nazionale e provinciale, senza pregiudizio di quelle più frequenti prescritte da leggi o da regolamenti generali;

4.° Servizio della leva;

5.° Servizio delle somministranze militari ed altri;

6.° Censimento della popolazione statistica ed atti relativi;

7.° Catasto ed operazioni relative;

8.° Ruoli dei tributi;

9.° Professioni sanitarie e lavori attinenti alla sanità pubblica, ed agli stabilimenti pericolosi od incomodi;

10.° Pubblici esercenti;

11.° Sicurezza pubblica e certificati relativi;

12.° Stabilimenti industriali e manifatture esistenti nel comune;

13.° Indennità di via;

14.° Liste dei giurati;

15.° Supplementi od appendici ai diversi inventari;

16.° Strade comunali;

17.° Monumenti ed oggetti d'arte;

18.° Annona e mercuriali relative;

19.° Marineria e navigazione.

Sotto le suindicate categorie i segretari comunali debbono indicare sommariamente l'epoca ed il modo in cui fu data evasione ai diversi lavori prescritti da leggi e da regolamenti generali.

N.° 2. TABELLA DEGLI ELENCHI E DEI REGISTRI,

da tenersi in corrente dall'uffizio comunale oltre quelli prescritti da leggi o da regolamenti generali.

1.° Elenco dei consiglieri comunali con indicazione della scadenza rispettiva,

2.° Elenco degli assessori, colla norma di cui sopra,

3.° Indice delle deliberazioni del Consiglio, con indicazione del decreti dell'autorità annessi alle medesime,

4.° Indice delle deliberazioni della giunta, come sopra,

5.° Indice delle circolari dell'autorità,

6.° Elenco dei diversi inventarii esistenti nell'archivio e nell'uffizio;

7.° Elenco delle iscrizioni ipotecarie ammesse sì a favore che contro il Comune, delle loro rinnovazioni periodiche operate al termini di legge e della precisa indicazione dell'epoche in cui si debbono rinnovare;

8.° Elenco dei certificati spediti dal sindaco, colla indicazione del richiedenti, della data di spedizione e del diritto esatto;

9.° Registro di protocollo per l'annotazione delle lettere tutte pervenute all'uffizio comunale e di quelle spedite dal medesimo,

10.° Registro dei mandati comunali,

11.° Libro mastro per la registrazione delle entrate e spese comunali.

TABELLA N.° 3.

Elenco descrittivo delle tasse ed emolumenti che i segretari comunali sono autorizzati ad esigere per proprio conto per la spedizione degli atti infradesignati, oltre l'imposta della carta bollata e del diritto di registro nei casi in cui questi sono prescritti dalla legge.

1. Manifesti, ossia editti.		
Per affittamento di case o di fondi appartenente ai comuni . . .	L. 0 40 per la minuta originale	L. 0 30 per ciascuna copia fatta a mano. Nessun diritto è dovuto per quelle stampate
Per vendita di tagli di boschi . .		
Per appalto di lavori o di somministranze da farsi al comuni . .		
Per appalto di dazi		
Per appalti diversi		
Per concessioni di qualunque natura		
2.° Incanti:		
Per ogni atto d'incanto, compresovi il verbale relativo agli oggetti descritti sotto il n° 1	L. 1 50 per l'originale	L. 0 60 per ciascuna copia.
3.° Deliberamenti ossia aggiudicazione:		
Per ogni atto relativo agli oggetti descritti al n.° 1	Per l'originale	Per le copie degli atti L. 0 60 per le copie delle inserzioni, se richieste dalle parti, L. 0 40
Se l'oggetto ascende a Lire 100 .	L. 2	
» » » 500 .	» 3	
» » » 2000 .	» 5	
» » » 10000 .	» 10	
Se eccede le lire 10,000, e qualunque sia la somma	» 20	

4.° Sottomissioni:

(Anche con obbligo di pagamento a favore dei comuni) . . . Per l'originale L. 0 60
Se con presentazione di fideiussore » 1 20
Se con fideiussore coll'aggiunta di un approbatore, ossia garante . . . » 1 50
} Per ciascuna copia L. 0 60.

5.° Scritture estratte dall'archivio.

Ivi compresa la copia di deliberazioni comunali . . . . Per ciascuna copia L. 0 60

6.° Certificati:

Per ottenere passaporti o licenze di viaggio si all'estero che all'interno . L. 0 20
Diversi ed atti di notorietà . . » 0 20

7.° Stati di famiglia:

(Esclusi quelli rilasciati per uso militare, guardia nazionale e simili, i quali sono gratuiti) . . . . . » 0 60

8.° Verbali di conciliazione:

In materia demaniale nelle provincie Napoletane e Siciliane . . Per l'orig. L. 1. Per le copie L. 0 50

AVVERTENZE.

Nulla resta innovato alle discipline che nelle diverse provincie del regno reggono la spedizione degli atti in materia censuaria o catastale e la competenza dei relativi proventi.

Qualora in un solo contratto vi fossero più intervenienti, ovvero più disposizioni, non si potrà percepire che il diritto di un solo contratto, pagabile da ciascuno degli interessati in proporzione del rispettivo interesse.

In nessun caso il diritto di copia, sia dell'atto che delle inserzioni, potrà eccedere il doppio del diritto di emolumento dell'atto stesso.

Il diritto come sopra fissato per le copie s'intende dovuto per ogni foglio o carta di due facciate, ciascuna delle quali deve contenere 25 linee da 25 sillabe.

Nessun diritto è dovuto per le piacenta ai comuni estese dai segretari stessi, nè per la scrittura di attestati di povertà, nè per la legalizzazione od autenticazione di firme.

TABELLA N. 4.

annessa al regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale.

NORME GENERALI PER LA SCELTA DEI LOCALI E PROVVISTA DELLA MOBILIA PER GLI UFFIZI E ALLOGGI DEI PREFETTI E SOTTO-PREFETTI.

A. L'ufficio della prefettura dovrà comporre:

1.° Di una sala per la deputazione provinciale;

2.° Per il prefetto, d'un'ampia sala, un gabinetto da lavoro, una sala d'aspettazione, e un'anticamera destinata agli uscieri,

3.° Per il consigliere delegato di una camera, e per tutti gli altri consiglieri d'una sala conveniente;

4.° Per la segreteria di tante camere quante sono necessarie per contenere, senza soverchia ristrettezza, quel numero d'impiegati ed inservienti che è determinato dalla pianta organica di ciascuna prefettura,

5.° Per l'archivio d'un locale abbastanza vasto e acconcio per contenere non solo le carte già esistenti, ma ancora quelle che vi si accumuleranno nel corso di parecchi anni avvenire, coll'avvertenza eziandio che l'archivio della leva sia separato dall'altro,

6.° Per l'ufficio telegrafico d'un locale capace ed appropriato al suo scopo, avente una comunicazione interna coll'uffizio della prefettura ed un accesso esterno per il pubblico.

B L'uffizio della sotto prefettura dolibe avere:

1.° Un'ampia sala e un gabinetto di lavoro pel sotto-prefetto, e una anticamera per gli uscieri;

2.° Per la segreteria quel numero di camere che risulti proporzionato al personale che vi si deve contenere a norma della pianta organica;

3.° Per l'archivio gli ambienti necessari giusta quanto si disse più sopra parlando dell'archivio della prefettura;

4.° Per l'ufficio telegrafico un locale nelle debite proporzioni, avente gli stessi requisiti indicati per l'ufficio telegrafico delle prefetture.

C L'alloggio deve constare

Pel prefetto:

Di una anticamera;

Una prima e seconda sala di ricevimento

Quattro camere da letto, in parte ad uno e in parte a due posti, aventi ciascuno un'accesso distinto e indipendente,

Un'ampia sala da pranzo con una stanza attigua per ripulire,

Una spaziosa cucina con dispensa e servizi attigui,

Due camere per guardaroba e per gli apprestamenti della biancheria,

Un numero sufficiente di camere da letto per alloggiarvi almeno sei persone di servizio,

Cantina e legnaia proporzionata all'alloggio.

La provincia e inoltre tenuta, ogniqualvolta il prefetto ne faccia la richiesta, a somministrare in attigüità od almeno in prossimità dell'alloggio una scuderia con camera contigua pel cocchiere e una rimessa capace di due carrozze, un locale per la custodia dei finimenti dei cavalli ed attrezzi diversi, e un altro per tenervi i foraggi.

Pel sotto prefetto:

Di una anticamera;

Una sala di ricevimento,

Tre camere con letti, in parte ad una e in parte a due piazze, aventi ciascuna un accesso indipendente,

Una sala da pranzo con attigua stanza,

Una cucina,

Una camera da guardaroba,

Un numero di camere da letto sufficiente per alloggiarvi tre persone di servizio;

Cantina e legnaia proporzionata all'alloggio.

Insomma i locali si per gli uffizi che per gli alloggi de' prefetti e sotto-prefetti debbono essere sani, convenientemente disposti, mobiliati ed arredati, situati in luogo comodo e per quanto possibile centrale ed avere scale ed accessi puliti e decorosi.

L'alloggio del prefetto deve inoltre avere un cortile od atrio provvisto di porta o cancello che si possa chiudere.

FINE.